

ORIENTAMENTI

FRANCESCO MARIA DAMOSSO

**La manifesta infondatezza del ricorso
per cassazione
tra *fictio legis* e funzione di nomofilachia**

Uno studio sulla pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, per un verso può contribuire alla chiarificazione della giuridica necessità di interpretare l'istituto in senso restrittivo; per altro verso, può avviare un'auspicabile riflessione riguardo all'incidenza del precedente giudiziario sul sindacato *ex art. 606, co. 3 c.p.p. in parte qua*. Ad entrambi i fini, l'autore muove da premesse teorico generali per confrontarsi criticamente con le tendenze della prassi applicativa.

The Manifest Unfoundedness of Appeal to the Court of Cassation Between Fictio Legis and the Nomophylactic Function

A study of the ruling of inadmissibility of the appeal to the Court of Cassation on the grounds of manifest unfoundedness may, on the one hand, contribute to the clarification of the legal necessity of interpreting the institution in a narrow sense; on the other hand, it may initiate a welcome reflection on the impact of the judicial precedent on the review pursuant to Article 606, para. 3 of the Code of Criminal Procedure in parte qua. For both purposes, the author moves from general theoretical premises to then critically consider the trends in applied practice.

SOMMARIO: 1. *Fictio in malam partem*. – 2. Una finzione in espansione? Gli oneri di specificità c.d. estrinseca dei motivi di appello *ex art. 581, co. 1-bis c.p.p.* – 3. Garanzie della motivazione e dell'accesso al giudice come ragioni di contrazione del filtro di ammissibilità. – 4. Ricorso infondato o manifestamente infondato, ossia la gravità dell'alternativa in base al diritto vivente. – 5. Esercizio della nomofilachia attraverso l'art. 606, co. 3 c.p.p.: un chiarimento preliminare. – 6. Perplessità nell'esportare l'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. *tout court* in sede penale. – 7. Il precedente come parametro di selezione nel sindacato d'inammissibilità. Limiti e condizioni.

1. *Fictio in malam partem*. Soppesare i profili maggiormente critici della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, come auspicare determinate modalità di gestione di un tale filtro di accesso alla Corte¹, sono operazioni che non possono prescindere da un inquadramento sistematico dell'istituto e dalla chiarificazione della sua natura.

Stando dunque alla lettera della legge, ossia all'art. 606, co. 3 c.p.p., la manifesta infondatezza è qualificata come causa di inammissibilità: termine con cui, sul piano dogmatico, viene indicato tanto un vizio dell'atto quanto la sanzione che ne discende. Più precisamente, potendo colpire alcuni degli atti con i quali la

¹ V. *infra*, rispettivamente parr. 2-4 e 5-7.

parte² richiede un provvedimento al giudice³, l'inammissibilità si può ricostruire - in mancanza di una disciplina codicistica di carattere generale - quale «vizio specifico delle domande»⁴ introduttive di sequenze procedimentali eventuali⁵. Nell'ambito delle impugnazioni⁶ ordinarie, se l'atto introduttivo dell'appello o del ricorso viene dichiarato inammissibile, cioè difforme dallo schema normativo al punto da integrare la fattispecie d'invalidità⁷, per l'impugnante ne derivano le conseguenze negative⁸ dell'inefficacia del medesimo in termini di inidoneità a far sorgere, in capo al giudice di seconde cure o di legittimità, il potere di decidere sul merito delle doglianze⁹; nonché, ex art. 616 c.p.p., dell'eventuale condanna alla sanzione pecuniaria in aggiunta all'obbligo di pagare le spese del procedimento¹⁰.

² DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, in *Dig. Pen.*, 1992, 299.

³ Cfr. l'impianto classificatorio di BETTI, *Per una classificazione degli atti di parte*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, 2, 106 ss.

⁴ CORDERO, *Procedura penale*³, Milano, 2012, 1101. Così già DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, 50 ss.

⁵ CAMPO, voce *Inammissibilità e improcedibilità*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989, 2; DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, cit., 299; GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, 57; RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, a cura di Id., Napoli, 1988, 148, il quale connette (170 ss.), com'è condivisibile, l'eventualità della sequenza a un potere dispositivo delle parti, escludendo dal novero dei provvedimenti dichiarabili inammissibili quelli del giudice.

⁶ Sui profili generali dell'inammissibilità dell'impugnazione, v. tra gli altri SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. Pen.*, 1992, 231 ss.

⁷ In virtù della sua ricostruzione sul piano dogmatico, nonché del tenore dell'art. 606, co. 1 lett. c) c.p.p., l'inammissibilità si può collocare fra le specie di invalidità: così, tra i molti, FONTI, voce *Inammissibilità*, in *Dig. disc. pen.*, agg. V, 2010, 435; DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, cit., 296; PEYRON, voce *Invalidità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, 1972, 615.

⁸ In generale, risulta infatti invalido l'atto «affetto da vizi cui il legislatore ricollega particolari conseguenze negative»: per tutti, CONSO-BARGIS, *Invalidità*, in *Glossario della nuova procedura penale*, Milano, 1992, 349; GALANTINI, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. Pen.*, 1999, 342.

⁹ Definisce il vaglio preliminare di ammissibilità come volto a verificare l'«attitudine degli atti introduttivi del procedimento d'impugnazione a provocare una decisione nel merito della "questione" con esso dedotta», TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, 1970, 754; in termini analoghi, DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità*, cit., 51. Discorre di vaglio «sull'idoneità dell'atto» d'impugnazione «a fondare il dovere decisorio del giudice», VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, vol. I, Torino, 1998, 253.

¹⁰ Si sofferma sulla natura della disposizione appena citata, PULVIRENTI, *Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di Id., Torino, 2018, 238.

Venendo al giudizio di cassazione, il disposto per cui l'azione di impugnativa è inammissibile quando i motivi che la sorreggono risultino «manifestamente infondati» ha reso, su di un piano descrittivo, senz'altro assodato il carattere quantomeno ibrido della declaratoria in parola; da posizionare tra l'area dell'ammissibilità e quella dell'esame del merito¹¹ del ricorso¹². Nonostante, cioè, l'indubbia priorità logico giuridica della prima rispetto al secondo¹³, il meccanismo implica che, allo scopo di verificare se sussistono le condizioni per pronunciarsi sulla domanda, si debba giocoforza passare per una

¹¹Nel corso del lavoro, la locuzione «merito» verrà impiegata in tal senso, cioè per indicare il sindacato giurisdizionale sul contenuto, in termini di fondatezza o infondatezza, dell'azione di impugnativa. Riferendoci, dunque, alla pronuncia sull'«oggetto» delle «censure, di natura sostanziale o proce[ssuale] a seconda dei casi, che l'impugnante muove al provvedimento impugnato o che il giudice può conoscere d'ufficio»: VERDIRAME, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità e inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giust. pen.*, 2004, 2, III, 82. Non già alla soluzione della *questio facti*, ossia all'accertamento compiuto a valle dell'istruzione probatoria, né alla decisione di merito intesa come «afferma[zione]» o «nega[zione]» dell'«esistenza della situazione giuridica» controversa. Decisione quest'ultima che, è bene rammentare, a sua volta «non implica necessariamente un giudizio storico in ordine al fatto od ai fatti costitutivi dell'effetto, di cui la parte chiede l'accertamento»: CORDERO, voce *Merito nel diritto processuale*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, 667. Più di recente, sulla distinzione tra legittimità e merito nel giudizio di cassazione, v. SPANGHER-SURACI, *Le impugnazioni penali. Modelli processuali, profili sistematici, orientamenti giurisprudenziali*, Pisa, 2020, 130 ss. Sulle menzionate «situazioni», soggettive, nel pensiero del Cordero, v. VALENTINI, *Situazioni soggettive*, in *Corderiana. Sulle orme di un maestro del rito penale*, a cura di Catalano-Ferrua, Torino, 2023, 135 ss.

¹² Cfr. FONTI, *L'inammissibilità*, in *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Torino, 2015, 194; SCCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, 192.

¹³ Cfr. DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 13.

valutazione circa la sua fondatezza¹⁴, seppure in via sommaria¹⁵. Constatere ciò - anzitutto sulla scorta di «insopprimibili esigenze» razionali¹⁶ - induce al riconoscimento, nella decisione *ex art.* 606, co. 3 c.p.p., di un giudizio riguardante il piano della fondatezza tramutato però dal legislatore in un vaglio preliminare¹⁷. Detto altrimenti, per volontà di legge il sindacato sull'atto d'impugnazione nella sua dimensione fisiologica (sindacato concernente il se sia giuridicamente fondata la pretesa del ricorrente) si converte in un esame diretto all'eventuale affermazione di una patologia dell'atto in questione¹⁸. Si

¹⁴ Cfr., in tal senso, CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna, 2012, 120; D'AGUANO, *Aspetti problematici del ricorso per cassazione*, in *Crit. pen.*, 2002, 2, 163; DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione quale limite ad espansionismi operativi in tema di inammissibilità dell'impugnazione tra diritto interno e sensibilità europea*, in questa *Rivista*, 1, 124; ID., *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 13-14; GERARDI, *Nuove regole e nuovi problemi ma l'inammissibilità, come sempre, la soluzione*, in questa *Rivista*, 2023, 1, 17; IASEVOLI, *Il giudice delle leggi nelle strettoie processuali del ricorso per manifesta infondatezza*, in *Proc. pen. e giust.*, 2019, 1179, adesivamente a SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, 386 ss.; FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto 'vigente' e diritto 'vivente'*, in *Cass. Pen.*, 2017, 3006; FONTI, voce *Inammissibilità*, cit., 443; FOSCHINI, *Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1955, 33; GAITO, *Esecuzione penale e giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 605; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3, 9; MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 166-167; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2005, 123; SANTORIELLO, *Inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria immediata di cause di non punibilità: una giurisprudenza elusiva del giusto processo*, in *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di Cerquetti-Florio, Padova, 2002, 260 ss.; TURCO, *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2012, 65; VERDIRAME, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità*, cit., 81.

¹⁵ MAZZA, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 196; TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 65.

¹⁶ Lo aveva affermato anche Cass., Sez. un., 15 settembre 1999, n. 15, Piepoli, Rv. 213981, in *Foro it.*, 2000, II, 80, con osservazioni di DI CHIARA, nonché in *Cass. pen.*, 2000, 1534 ss., con nota di MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, e *ivi*, 843 ss., con nota di PRESUTTI, *Ancora un intervento delle Sezioni unite in tema di inammissibilità della impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*

¹⁷ Cfr. anche MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 195.

¹⁸ Che l'esame del merito del ricorso concerna la fisiologia di quest'ultimo, in rapporto alla conseguente distonia della manifesta infondatezza come causa di inammissibilità, è osservato da MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 191.

registra infatti una differenza meramente «quantitativa»¹⁹ tra decisioni di fondatezza e di manifesta infondatezza, entrambe comunque vertendo sulle ragioni che non giungono a persuadere il giudice²⁰.

Il fenomeno va dunque spiegato attraverso il concetto di finzione²¹, altrimenti a livello teorico generale rappresenterebbe un puro controsenso che una decisione sul merito sia suscettibile di incidere negativamente sulla possibilità del giudice di pronunciarsi sul merito, conducendo a una *absolutio ab observatione iudicii* proprio a valle di una simile «osservazione»²². Un sindacato sulla fondatezza ovviamente non è un sindacato sull'ammissibilità, ma dalla disposizione codicistica di cui si sta discorrendo viene trattato come se lo fosse; il c.d. rapporto giuridico processuale d'impugnazione²³, che in presenza di un esame nel merito dei motivi normalmente si instaurerebbe, è come se non si instaurasse.

¹⁹ DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 13.

²⁰ Nello stesso senso, IASEVOLI, *Il giudice delle leggi nelle strettoie*, cit., 1177; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 127. *Contra*, poiché sarebbe un criterio qualitativo a governare il discrimine tra i due tipi di pronunce, FRAGASSO, *Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all'esito dell'udienza pubblica*, in *questa Rivista*, 2019, 2, 7 ss.

²¹ Hanno parlato a tal proposito di *fictio legis*, DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 13; FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto 'vigente' e diritto 'vivente'*, in *Cass. Pen.*, 2017, p. 3006; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole*, cit., 4; MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 191 ss.

²² La locuzione «a pena d'inammissibilità» detiene insomma il valore di una «ellissi» (DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, cit., 299) di «a pena d'inammissibilità di una trattazione nel merito» (DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità*, cit., 51).

²³ La relativa nozione, va precisato, è tenuta in conto poiché la giurisprudenza ne fa correntemente uso: v., ad esempio, Cass., Sez. un., 14 febbraio 2017, n. 693, Aiello *et al.*, Rv. 26896601. Per limitarsi a riferimenti minimi in tema, v. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*⁴, Napoli, 1928, 89 ss.; MANZINI, *Istituzioni di diritto processuale penale*², Padova, 1960, 15 ss.; parlava di una pluralità di simili «rapporti», CARNELUTTI, *Diritto e processo*, in *Trattato del processo civile*, diretto da Id., Napoli, 1958, 36. Di rapporto processuale nella dottrina processualpenalistica oggi si parla assai di rado, per non dire che non si parla affatto. Già nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, del resto, nella teoria generale il concetto poteva risultare, almeno per certi versi, «logor[ò] e inadatt[ò] a spiegare il procedimento» (PALAZZOLO, voce *Rapporto giuridico*, in *Enc. Dir.*, 1987, 310), ossia il susseguirsi degli atti che lo compongono. Sulla ricostruzione del procedimento come «seriazione causale degli atti» e dei loro effetti, che conducono a un effetto conclusivo, cfr., di recente, DINACCI, *L'essere e il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 15 e nota 58.

Rimanendo ancora sulla elaborazione dogmatica dell'atto inammissibile, la natura di finzione dell'art. 606, co. 3 c.p.p. *in parte qua* può esser colta, altresì, osservando che nell'ipotesi della manifesta infondatezza non è dato riconoscere la duplice componente del vizio e della sanzione: sussiste, in realtà, solo una sanzione in mancanza del vizio. Quest'ultimo manca non tanto perché è difficile immaginare il contenuto di un ricorso talmente carente in diritto da degradare ad atto viziato anziché solo infondato, ma perché la sussistenza di un vizio postula sempre un'imperfezione dell'atto rispetto al suo schema legale. E non si vede come il livello di consistenza delle pretese del ricorrente possa far parte dello schema legale della relativa domanda d'impugnazione.

Ebbene, il legislatore può senz'altro creare finzioni, giustificate dal perseguimento di determinati obiettivi²⁴ e nei limiti della ragionevolezza. Nell'ambito qui d'interesse, la indubbia finalità è stata d'intervenire sui filtri dei ricorsi in ingresso per ridurne i numeri, nel segno di quella «cultura dell'inammissibilità»²⁵ che negli ultimi anni risulta sottesa anche all'evoluzione giurisprudenziale e alle modifiche normative riguardanti gli oneri di specificità dei motivi d'appello²⁶. La *ratio* della manifesta infondatezza si è perciò rinvenuta nell'esigenza di arginare le cause meramente dilatorie²⁷, o comunque

²⁴ Una *ficção* può essere definita come «assunzione coscientemente falsa ma accettata per determinare una buona conseguenza giuridica». Con questa finalizzazione, si dovrebbe parlare di «finzioni giustificative»: così, TUZET, *Una teoria coerentista delle finzioni*, in *Ragion pratica*, 2011, 541, 542.

²⁵ MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 185.

²⁶ V. *infra*, par. 2.

²⁷ Cfr., tra i molti, CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile tra selezioni arbitrarie e vuoti formalismi*, in *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, a cura di Bargis-Belluta, vol. III, *L'ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi*, Torino, 2023, 21; D'AGUANNO, *Aspetti problematici del ricorso per cassazione*, cit., 162; DELLA TORRE, *Il concordato in appello alla deriva*, in *Proc. pen. e giust.*, 2024, 650; FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., 3006; FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, 85; EAD., voce *Inammissibilità*, 442; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 159; SCILLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi*, cit., 193; TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 65.

in uno scopo deflativo²⁸, oggi²⁹ per certi versi legittimato pure dalla necessità di una maggiore efficienza del sistema penale³⁰. In questa prospettiva, parte della dottrina ha ricondotto l'istituto in discorso alle reazioni dell'ordinamento a difesa dall'«abuso processuale»³¹ - categoria teorica e pratica piuttosto dibattuta³² - nella forma dell'«abuso delle parti nella proposizione di domande»³³ macroscopicamente deboli o comunque marcatamente pretestuose³⁴.

Ma il far dipendere l'inammissibilità dell'impugnazione dalla detta pretestuosità rischia di condurre il giudice verso un esercizio del potere discrezionale assai difficilmente controllabile, oltretutto votato a stabilire il confine oltre il quale l'esercizio di un diritto garantito dall'art. 111, co. 7 Cost. debba reputarsi non autorizzato e la sequenza procedimentale immeritevole di ulteriore sviluppo. A tempo debito, peraltro, emergerà che a volere rimanere coerenti con la *ratio* del disincentivare ricorsi dilatori, l'art. 606, co. 3 c.p.p. non potrebbe essere interpretato nel senso più appropriato, quando debba ragionarsi sul parametro alla luce del quale gestire il filtro in ingresso³⁵.

²⁸ Cfr. DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione*, cit., 118; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole*, cit., 4; MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. Pen.*, 2017, 3472-3473.

²⁹ Come evidenzia CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1152, proprio per contrastare fin d'allora le «mosse dilatorie», l'istituto - assente nel codice di rito del 1913 - era già previsto dall'art. 524, co. 3 c.p.p. 1930; successivamente abrogato con la L. 18 giugno 1955, n. 517, è stato infine reintrodotta con la L. 29 novembre 1962, n. 1652.

³⁰ Sull'ampio e complesso tema, v. anzitutto GIALUZ-DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno, l'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022.

³¹ CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 105.

³² Sulla quale si rinvia, altresì, alle riflessioni critiche di AMODIO, *Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a proposito di abuso del processo)*, in *Cass. Pen.*, 2012, 3596 ss.; ORLANDI, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, *ivi*, 3599 ss.; PADOVANI, *A.D.R. sul c.d. abuso del processo*, *ivi*, 3605 ss.; PALAZZO, *L'abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale*, *ivi*, 3609 ss.

³³ CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., 244.

³⁴ Così, «la qualificazione della manifesta infondatezza come causa di inammissibilità» sarebbe diretta a «sanzionare di invalidità il ricorso che si “manifesti”» come pratica abusiva: NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, 68. In contrasto, cioè, con la «logica [...] stando alla quale in ogni caso il ricorso “*dum pendet, rendet*”»: GREVI, *Un “caso clinico” in tema di impugnazioni dilatorie*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 1169.

³⁵ V. *infra*, in conclusione del par. 7 e in nota 188.

Appare allora preferibile connettere la base giustificativa della disposizione alla volontà di contenere numericamente la massa dei ricorsi³⁶, e quindi in definitiva di favorire la funzione di nomofilachia della Corte di cassazione³⁷, poiché la quantità di decisioni da emettere è inversamente proporzionale alla capacità del giudice di legittimità di formulare le migliori soluzioni esegetiche e mantenerle uniformi in via tendenziale³⁸. Anche secondo la giurisprudenza europea, del resto, la predisposizione di canali d'accesso alla Cassazione maggiormente selettivi rispetto a quelli dell'appello risulta di per sé legittima in virtù del differente ruolo svolto dalle rispettive corti, all'interno del sistema nazionale³⁹. Il limite, vale la pena ricordare, rimane il già cennato art. 111, co. 7 Cost.⁴⁰, stando al quale risulterebbe invece illegittimo un filtro configurato, per esempio, sull'importanza delle questioni giuridiche sollevate attraverso l'impugnazione.

I rilievi appena articolati consentono di stabilire un primo punto fermo, che le criticità sollevate dalla manifesta infondatezza non sono da rinvenire nelle

³⁶ V. *supra*, nota 30.

³⁷ Cfr. LATTANZI, *Il controllo del diritto e del fatto da parte della Cassazione nel giudizio penale*, in *Democrazia e diritto*, 1992, X, 72; v., altresì, LARINNI, *L'inammissibilità del ricorso in cassazione tra dellazione processuale e rafforzamento della funzione nomofilattica*, in *Giur. it.*, 2018, 1769.

³⁸ Il discorso si svilupperà *infra*, par. 5. Ad ogni modo, non può dirsi che nel sistema processualpenalistico vi sia traccia di una espresa *intentio legis* di rafforzare la funzione c.d. di *jus constitutionis* della Cassazione attraverso una norma analoga a quella discendente dall'art. 360-bis, co. 1 n. 1 c.p.c. In dottrina, evidenziano in questo senso il dato normativo appena citato, BARGIS, *Ricorso per cassazione inammissibile e principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.: un istituto esportabile in sede penale a fini nomofilattici?*, in *Cass. pen.*, 2013, 123-124; EAD., *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione: ovvero "Carta di Napoli" e dintorni*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2013, 338; MORCAVALLO, *Il precedente*, in *Il nuovo giudizio di Cassazione*², a cura di Ianniruberto-Morcavallo, Milano, 2010, 8-9; NAPPI, *Il sindacato di legittimità*, cit., 66; RAITI, *Brevi note sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 1605. Ripercorre, più di recente, la tendenza legislativa quasi ventennale al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di legittimità, BIONDI, *Certeza del diritto ed efficienza della giustizia*, in *Garanzie ed efficienza nella giustizia in una prospettiva multidisciplinare*, a cura di Biondi-Sacchi, Torino, 2024, 78 ss.

³⁹ Cfr. NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla Corte di Strasburgo: l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive "de iure condendo"*, in *Cass. Pen.*, 2017, 906.

⁴⁰ Sull'includibilità del quale, in rapporto al tema dell'inammissibilità, v. DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione*, cit., 119.

finalità dello strumento, ma piuttosto in come esso sia stato consegnato a monte⁴¹ e in come venga applicato a valle.

A tale ultimo proposito, si consideri anzitutto l'elevatissimo numero delle declaratorie d'inammissibilità da parte della suprema Corte: almeno a partire dagli ultimi vent'anni⁴², esse hanno investito più del 60% delle impugnative presentate⁴³; e il *trend* è in aumento, risultando così definiti il 71,2% dei procedimenti nell'anno 2023⁴⁴. Anche se non sono disponibili dati afferenti alle cause rilevate più di frequente, in passato non è mancato chi ha indicato proprio nella manifesta infondatezza quella più comune⁴⁵. Naturalmente, nell'economia del presente lavoro neppure è critico l'elevato numero delle inammissibilità in quanto tale, bensì la crescente espansione in via interpretativa dell'ambito di applicazione dell'art. 606, co. 3 c.p.p., a fronte della contrapposta lettura restrittiva che andrebbe invece affermata.

La portata dell'istituto dovrebbe difatti essere minimizzata, limitandola alle ipotesi di palese erroneità o inconsistenza delle ragioni a sostegno dell'atto introduttivo, *in primis* per quanto osservato poc'anzi. Cioè perché si tratta di una restrizione del diritto costituzionale di ricorrere per cassazione⁴⁶, e una simile restrizione, sempreché reputata legittima, dovrebbe rimanere circoscritta al massimo.

A conclusioni non troppo distanti è giunta almeno in via di principio la giurisprudenza, là dove - pure nel tentativo di compensare l'irrimediabile

⁴¹ Cfr. al riguardo CAIANIELLO, *Premesse per una teoria*, cit., 121, là dove osserva che la commistione tra una valutazione di merito e la qualificazione d'invalidità provoca necessariamente «disfunzioni»; DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 13. Nel medesimo senso già SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, cit., 386.

⁴² Vent'anni fa, ne parlava MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 119. Ma v. già AGRÒ, *Il funzionamento della Cassazione penale*, in *Foro it.*, 1999, 6, V, 208, là dove denunciava i numeri elevatissimi delle declaratorie in discorso.

⁴³ Cfr. anche DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione*, cit., 113, 119.

⁴⁴ Il dato è riportato dall'Ufficio di statistica della suprema Corte, *Cassazione penale - Annuario statistico 2023*, 9 gennaio 2024, consultabile su *Cortedicassazione.it*.

⁴⁵ Cfr. CANZIO-LATTANZI, *Quando l'informazione disorienta*, in *Cass. Pen.*, 2003, 2941.

⁴⁶ Nel senso di una lettura restrittiva della manifesta infondatezza, in quanto finzione *in malam partem*, FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., p. 3007.

genericità della norma⁴⁷ e rendere maggiormente prevedibile la prassi applicativa⁴⁸ - ha tentato di enucleare le ipotesi di manifesta infondatezza in termini più concreti. Si è quindi affermato che il ricorso non può avviare la fase processuale qualora, con riferimento ai motivi di cui all'art. 606, co. 1 lett. b) e c) c.p.p., risulti affetto da «evidenti errori di diritto». L'errore di diritto evidente è stato esemplificato nel richiamo a «una norma inesistente nell'ordinamento»; nel disconoscimento dell'«esistenza o» del «senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge»; nella riproposizione di «una questione già costantemente decisa» dalle sezioni unite «in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere

⁴⁷ Condivisibilmente diffusi, in dottrina, i rilievi critici in ordine alla genericità dell'art. 606, co. 3 c.p.p. nella porzione d'interesse: cfr. DINACCI, *L'essere e il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 14; IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 809, che a tal riguardo parla dell'istituto come di un «territorio senza legge»; IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, in *Giur. it.*, 2017, 2299; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole*, cit., 8; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 122-123; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. e proc.*, 2022, 537. Come osserva CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., 107, l'«ampio margine di indeterminatezza» della fattispecie sarebbe peraltro caratteristico delle «ipotesi di inammissibilità radicate su situazioni di abuso processuale». Il quale margine rischia, nondimeno, di porsi in serio contrasto con il principio di legalità processuale: cfr., per tutti, DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 14; MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 190.

⁴⁸ Il relativo *deficit* di calcolabilità processuale deriva non solo dall'irrimediabile vaghezza del tenore letterale della causa d'inammissibilità in esame; ma anche dalla circostanza della consueta applicazione decentralizzata, e perciò non uniforme, della medesima. Secondo i dati contenuti nell'*Annuario statistico 2023*, cit., infatti, solo il 60,9% delle inammissibilità viene dichiarata dalla c.d. sezione filtro, mentre il restante 39,1% viene dichiarato dalle altre sezioni a seguito di provvisoria regolare instaurazione del giudizio d'impugnazione. A dover essere calcolabile per il ricorrente, va inoltre chiarito, non pare una prognosi, ma bensì una diagnosi. La conclusione non muta tanto nell'ipotesi in cui si consideri il sindacato fittiziamente volto a rilevare un vizio della domanda (il vizio è attuale), quanto nell'ipotesi in cui lo si consideri per ciò che realmente è, ossia un sindacato di merito (la domanda è infondata). L'interessato non dovrebbe dunque interrogarsi su di una probabilità di secondo grado, per dir così; tentando di desumere la probabilità di una improbabilità, ragionando su quante probabilità vi siano che il giudice ritenga improbabile l'accoglimento dell'impugnazione. In questi ultimi termini, sebbene di probabilità di una probabilità, ci si dovrebbe invece interrogare per esempio in relazione al criterio della «ragionevole previsione di condanna» ex art. 425, co. 3 c.p.p., più vicino all'operazione della prognosi - cfr. al riguardo DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, in *Leg. pen.*, 17 luglio 2024, 32 - che all'operazione della diagnosi, e più in generale in relazione a tutti i giudizi prognostici prodromi a base probabilistica. Incline, invece, a intendere quello sulla manifesta infondatezza come un giudizio prognostico FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., 90.

l'opposta tesi⁴⁹ ⁵⁰. Inoltre, con riferimento ai motivi di cui all'art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., dovrebbe essere ritenuto parimenti infondato⁵¹ il ricorso redatto sulla base di doglianze «sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali», per esempio quando il motivo «attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale»⁵².

Una lettura restrittiva dell'art. 606, co. 3 c.p.p., bisogna ora aggiungere, si rende necessaria pure in quanto a dover essere applicata è una finzione, che, come tale, genera una scissione tra qualificazione del legislatore da un lato e realtà umana o giuridica dall'altro. Nell'ambito qui d'interesse, verrebbe a rilevare una scissione *in malam partem* tra il *nomen* attribuito (causa di inammissibilità) e la realtà giuridica della disposizione (causa di infondatezza). Scissione dunque che, proprio in virtù di un basilare principio di realtà, a livello esegetico va contenuta il più possibile.

Del resto, come un'indagine seria sul diritto deve valorizzare il «canone dell'esperienza»⁵³ considerando, oltre alla norma scritta, quella vivente nella pratica e quindi effettivamente applicata, la stessa esigenza di aderire alla realtà torna ad affacciarsi nel momento di formulare le leggi e comunque di interpretarle. Anche perché, va detto con chiarezza, lavorare per l'avvicinamento del sistema giuridico al sistema sociale contribuisce all'instaurazione di quel rapporto di riconoscimento, del secondo sistema nel primo, il quale in definitiva determina il grado di effettività delle norme.

2. Una finzione in espansione? Gli oneri di specificità c.d. estrinseca dei motivi

⁴⁹ Al rapporto tra sindacato d'inammissibilità per manifesta infondatezza e precedente giudiziario saranno dedicati i parr. 5 ss. del lavoro, ai quali pertanto si rinvia.

⁵⁰ Cass., Sez. II, 2 marzo 2018, n. 9486, in *Ilpenalista.it*, 30 marzo 2018, par. 5.1.8., *in diritto*.

⁵¹ Sempre che risulti specifico ai sensi degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581 c.p.p.

⁵² Cass., Sez. II, 2 marzo 2018, n. 9486, cit., par. 5.1.8., *in diritto*. Tra gli altri, hanno auspicato l'affermazione di parametri maggiormente obiettivi di valutazione, MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 123; PULVIRENTI, *Le restrizioni ai casi e ai motivi*, cit., 187. V., altresì, NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia*, cit., 905; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità*, cit., 541.

⁵³ BIANCA, *Diritto civile*, vol. I, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, 25.

di appello ex art. 581, co. 1-bis c.p.p. In senso contrario alla tensione verso il contenimento della *fictio* di cui ci si è occupati finora, potrebbe porsi la novellata disciplina dell'inammissibilità dell'appello, qualora in sede applicativa se ne prediligesse una determinata interpretazione.

Su di un piano generale va notato che, specie nel corso dell'ultimo decennio, tanto il legislatore quanto la giurisprudenza hanno inteso contrastare il fenomeno delle impugnazioni asseritamente pretestuose ponendo con decisione l'accento sul carattere specifico di cui il mezzo di gravame e l'azione d'impugnativa debbono essere dotati⁵⁴.

In particolare, quanto agli oneri di specificità da assolvere in base agli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581 c.p.p., con la c.d. riforma Cartabia è stato aggiunto il co. 1-*bis* a quest'ultima disposizione⁵⁵. Sicché, l'atto introduttivo del secondo grado oggi non supera il vaglio preliminare «quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Come chiarito dalla stessa relazione governativa⁵⁶, in armonia con la funzione dell'appello di *revisio prioris instantiae* si è dunque provveduto a codificare l'orientamento consolidatosi a partire dalle sezioni unite Galtelli in tema di specificità c.d. estrinseca. Già da tempo, infatti, per la giurisprudenza l'inefficacia dell'atto introduttivo non deriva solo da una mancanza di sua specificità c.d. intrinseca,

⁵⁴ Cfr. A. MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2288.

⁵⁵ Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si sono successivamente aggiunti i co. 1-*ter* e 1-*quater* al medesimo articolo. Per un loro esame, in particolare alla luce delle prime applicazioni pratiche, v. CECCHI, *Chiaroscuri della giurisprudenza sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. L'ombra sprigionerà una scintilla?*, in *questa Rivista*, 2024, 1, 1 ss. La prima delle disposizioni citate, peraltro, è stata abrogata per effetto dell'art. 2, co. 1 lett. o) L. 9 agosto 2024, n. 114.

⁵⁶ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in *G.U.*, supplemento straordinario n. 5, serie generale n. 245, 19 ottobre 2022, 324.

ossia da vizi inerenti al motivo isolatamente considerato⁵⁷; ma anche, appunto, da un motivo formulato senza adeguato collegamento con la decisione di prime cure⁵⁸.

Della disposizione di recente conio rimane tuttavia dubbio il significato da attribuire alla «forma puntuale ed esplicita» che i motivi devono avere nella parte in cui si riferiscono alla sentenza oggetto di doglianze. Si tratta di un interrogativo frutto dell'indeterminatezza dei concetti in discorso⁵⁹, perché non risulta chiaro se la lettera codicistica abbia soltanto riprodotto gli assunti giurisprudenziali o abbia almeno in parte innovato il sistema, valorizzando la maggiore capacità deflativa di una causa di inammissibilità a maglie più strette rispetto al passato⁶⁰. In dottrina non vi è chi non propenda per la prima

⁵⁷ Per una elencazione esemplificativa dei quali, v. BASSI, *Impugnazioni. L'appello*, in *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, a cura di Bassi-Parodi, Milano, 2022, 275.

⁵⁸ Cfr. Cass., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825, Galtelli, in *Dir. pen. cont.*, 22 marzo 2017, con nota di BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*. Dell'arresto, cfr. in particolare i par. 1.2, *in diritto* e 6 ss., *in diritto*. V., altresì, DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 4 ss. Analizza la nozione di specificità, nell'ambito dell'appello, relativamente alle lett. a), b), c), d) dell'art. 581 c.p.p., a seguito della L. 23 giugno 2017, n. 103, GARUTI, *La specificità dei motivi di appello*, in *questa Rivista*, 2018, 3, 8 ss.; vi si era soffermata, fra gli altri, anche VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione (comma 55 L. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, a cura di Marandola-Bene, Milano, 2017, 218 ss. Cfr. anche MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione*, cit., 2289; BASSI, *Impugnazioni*, cit., 275. Quanto al rapporto fra la sentenza Galtelli e la L. n. 103/2017, di poco successiva, si rinvia a GARUTI, *La specificità dei motivi di appello*, cit., 6 ss. Prende invece in esame le modifiche apportate alla disciplina dell'appello con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, VALENTINI, *Minima immoralità: le ultime modifiche alla disciplina delle impugnazioni*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, 779 ss.

⁵⁹ Fonte di imprevedibilità in ordine al grado di specificità richiesto per la valida instaurazione del giudizio di seconde cure: anche da quest'angolo visuale, MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 168, intravede il rischio di sfociare in una inammissibilità «onnivora e imprevedibile»; v. già EAD., *Termini, forma e ammissibilità dell'impugnazione. I rillessi strutturali sull'appello*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, cit., 96 ss. Cfr. pure ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità*, cit., 533. Interrogativo, come tra gli altri rileva MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione*, cit., 2289, già sorto a seguito della citata sentenza Galtelli. Che non è non è stato sciolto, ma pare anzi uscire acuito in occasione della riforma.

⁶⁰ Cfr. DELLA TORRE, *sub art. 581*, in *Codice di procedura penale commentato*⁶, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2023, 1295.

soluzione⁶¹, sebbene appaia la seconda quella che verosimilmente seguiranno i giudici, in virtù dell'argomento della «non ridondanza del legislatore»⁶² e soprattutto dell'intenzione di garantire un incremento di efficienza processuale in termini di riduzione dei carichi⁶³.

Posto ciò, al netto di una serie di perplessità afferenti al piano letterale e sistematico dell'art. 581, co. 1-*bis* c.p.p. in esame⁶⁴, occorre registrare un rischio

⁶¹Tra gli altri, MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in questa *Rivista*, 2022, 2, *Speciale Riforma Cartabia*, 17 ss., pur distinguendo tra specificità e puntualità; CITTERIO, *Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale di appello (ex d.lgs. 150/2022)*, in *Giustiziainsieme.it*, 13 gennaio 2023, par. 9.4.

⁶²DELLA TORRE, *sub art. 581*, cit., 1295.

⁶³Così, per tutti, conclude DANIELE, *La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia sistemica*, in *Sist. pen.*, 2023, 7-8, 24. Rimane a ogni modo auspicabile, come già indicato dal massimo collegio della Cassazione in occasione dell'arresto ricordato poc'anzi, che in sede di vaglio preliminare la corte d'appello rapporti il grado di specificità richiesto alla specificità dei rilievi argomentativi contenuti nei punti della decisione impugnata, sì da non far calare la scure dell'inammissibilità in virtù del mancato raggiungimento di un livello di specificità in concreto inesigibile. Cfr., sul punto, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistemapenale.it*, 2 novembre 2022, 77; nonché, all'indomani della c.d. riforma Orlando, VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione*, cit., 226. Dovrebbe dunque imporsi, in questi termini, una verifica sensibile alle caratteristiche del singolo caso, anche perché qualora una tale verifica non avesse luogo è piuttosto probabile che l'ordinanza di inammissibilità verrebbe sistematicamente impugnata dinanzi alla suprema Corte, con conseguente aggravio dei carichi di quest'ultima.

⁶⁴Sia consentito osservare che una prima perplessità, relativa a una certa equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, viene evidenziata da MARANDOLA, *A proposito della specificità dei motivi d'appello*, in *Parola alla difesa*, 2016, 33. Una seconda perplessità riguarda il conseguente rischio di irragionevole «alterazione funzionale» del primo: CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 17 ss.; rimangono in proposito valide le riflessioni, riprese dallo stesso A. (nota 39), e articolate all'indomani delle sezioni unite Galtelli, di BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello*, cit., 139. Cfr. altresì, all'indomani della L. n. 103/2017, SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Id., Torino, 2017, 15. Nonché MORELLI, *Approccio narrativo vs approccio analitico alla ricostruzione del fatto nella sentenza di primo grado di fronte alla fisionomia del nuovo appello*, in *Discrimen*, 23 maggio 2023, 22; nella medesima direzione, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 78. Considerato, insomma, che la disciplina sull'ammissibilità è destinata almeno in parte a ripercuotersi sull'ambito della cognizione: cfr., tra gli altri, MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 164. Una terza perplessità riguarda la formulazione letterale del co. 1-*bis* in discorso, là dove sembra implicare la necessità di articolazione di «rilievi critici» nell'atto d'appello: cfr. CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 19; FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in *Discrimen*, 9

in particolare. Che, alla luce dell'odierno assetto normativo e di quanto in parte già suggerito dalle sezioni unite⁶⁵, il diritto vivente finisca per convertire il vaglio di ammissibilità basato sulla specificità dei motivi in un vaglio di ammissibilità basato sulla loro idoneità confutatoria. Scivolando dunque, nel solco dell'art. 348-*bis* c.p.c.⁶⁶, verso una valutazione concettualmente molto vicina, per non dire coincidente, con la valutazione della non manifesta infondatezza⁶⁷. In concreto ciò significherebbe sondare anticipatamente le probabilità di accoglimento del gravame⁶⁸, quindi porsi senz'altro oltre le operazioni interpretative consentite. Perché pure a prescindere dalla vigenza di un principio di tassatività in materia di inammissibilità degli atti processuali

dicembre 2021, 4-5. Una quarta perplessità riguarda la collocazione topografica della disposizione: in senso critico, tra gli altri, LA ROCCA, *L'inammissibilità dell'appello per aspecificità estrinseca dei motivi*, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 609.

⁶⁵ Cass., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825, Galtelli, cit., par. 7.3, *in diritto*.

⁶⁶ Cfr. LA ROCCA, *L'inammissibilità dell'appello*, cit., 614. V. anche i rilievi di BARGIS, *Ripercorrendo le impugnazioni penali*, cit., 149-150.

⁶⁷ Così, criticamente, BARGIS, *Ripercorrendo le impugnazioni penali: dalla "riforma Bonafede" alla "riforma Cartabia"*, in *Studi in onore di Roberto E. Kostoris*, a cura di Boldrin- Bolognari-Daniele-Paulesu-Signorato, Torino, 2022, 148-149; CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 20-21. Nel medesimo senso, tra gli altri, BARGIS, *Ripercorrendo le impugnazioni penali: dalla "riforma Bonafede" alla "riforma Cartabia"*, *ivi*, 148 ss.; CANESCHI, *L'inammissibilità delle impugnazioni: dalla Corte di Strasburgo argini antiformalistici a tutela dell'equità processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 802; DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 2, 66; DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 45 ss.; FERRUA, *La riforma Cartabia: verso una restrizione dei motivi di appello*, in *Studi in onore di Roberto E. Kostoris*, cit., 167-168; LA ROCCA, *L'inammissibilità dell'appello*, cit., 613; EAD., *Inammissibilità cedevole*, cit., 753; MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 161 ss. *Contra*, poiché auspica che il vaglio sulla specificità dell'appello giunga a fungere da «verifica di non manifesta pretestuosità della impugnazione», MACCHIA, *L'assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 11, 31-32. V., altresì, la ricostruzione di BONTEMPELLI, *Le modifiche relative all'appello*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da Gatta-Gialuz, vol. II, *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di Bene-Bontempelli-Lupária Donati, Torino, 2024, 407, che per un verso discorre di «valutazione di carattere potenziale», ma escludendone la natura di «giudizio prognostico [...] di carattere probabilistico»; per l'altro, di «idoneità o capacità confutatoria dei motivi d'appello», ma escludendone la sovrapposizione con il vaglio di manifesta infondatezza previsto nell'ambito del ricorso per cassazione.

⁶⁸ Cfr. DANIELE, *La riforma Cartabia*, cit., 24. Ma l'osservazione presuppone che l'art. 606, co. 3 c.p.p. contempra una prognosi, e non già una diagnosi: v. dunque *supra*, nota 52.

penali⁶⁹, manca nella disciplina dell'appello una norma analoga a quella discendente dall'art. 606 comma 3 c.p.p.⁷⁰. Norma che anche in quanto finzione detiene valenza eccezionale e rimane perciò insuscettibile di applicazione analogica.

3. *Garanzie della motivazione e dell'accesso al giudice come ragioni di contrazione del filtro di ammissibilità.* Fuori della digressione, appena esaurita, sulla specificità dei motivi d'appello, il sindacato sulla manifesta infondatezza dovrebbe essere condotto adottando un criterio restrittivo, fra l'altro, in virtù di una interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 606, co. 3 c.p.p.

Alla luce dell'indirizzo reputabile consolidato a livello europeo⁷¹, infatti, applicare in maniera ingiustificatamente formalistica le disposizioni di diritto interno sull'inammissibilità delle impugnazioni potrebbe generare una violazione sistematica dell'art. 6(1) e (3b) C.E.D.U., il quale secondo la Corte di Strasburgo include implicitamente l'obbligo di motivazione tra gli elementi del giusto processo⁷². Fermo, cioè, che «i tribunali non possono essere tenuti a dichiarare i motivi per respingere ogni singolo argomento sollevato da ciascuna parte⁷³»; è altrettanto vero che gli stessi «non sono esenti dall'esaminare e

⁶⁹ Sulla questione del riconoscimento di un tale principio, per tutti, FONTI, voce *Inammissibilità*, cit., 441-442; PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi Urbinati*, 2005, 222 ss.; PILLITTERI, *Le nuove cause di inammissibilità*, in *La nuova fisionomia delle impugnazioni*, a cura di Parlato, Torino, 2024, 13.

⁷⁰ Nega la possibilità di configurare in via interpretativa cause di inammissibilità attinenti al merito del tipo della manifesta infondatezza, PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, cit., 227; adesivamente, CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2018, 23, nota 62; cfr. altresì DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 2, 66. Anche in giurisprudenza si conclude così, almeno in via di principio: cfr. Cass., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825, Galtelli, cit.

⁷¹ Cfr. DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 126.

⁷² Sul punto, anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, si rinvia tra gli altri a PRESSACCO, *sub art. 6*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis-Viganò, Torino, 2022, 199 ss.; nonché a BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2022, 137-138.

⁷³ Cfr. anche Corte EDU, 19 aprile 1994, *Van der Hurk c. Paesi Bassi*, par. 61.

rispondere debitamente alle censure principali» sollevate. A più forte ragione nel caso in cui i motivi di gravame o di ricorso «si riferiscono a “diritti e libertà”» garantiti a livello convenzionale, poiché in ipotesi del genere vi è il dovere di esaminare quei motivi «con rigore e particolare cura»⁷⁴. Il diritto alla motivazione, in definitiva, si sostanzierebbe nel beneficiare, da parte dell’impugnante, «di una procedura» atta a garantire «un esame efficace» degli «argomenti» addotti, nonché la possibilità «di comprendere i motivi del rigetto»⁷⁵.

Dalla disciplina di fonte europea dovrebbe dunque conseguire, in senso contrario al *trend* evidenziato più sopra⁷⁶, la propensione del legislatore e del giudice a contrarre - o quantomeno a contenere - l’ambito di applicazione delle cause di inammissibilità⁷⁷. Ivi compresa, va da sé, la manifesta infondatezza. Giacché la motivazione dell’ordinanza che definisce *in limine* il procedimento⁷⁸ non è per sua funzione provvista di un grado di analiticità e completezza comparabile alla motivazione della sentenza di rigetto del ricorso⁷⁹, la quale viene redatta all’esito di un giudizio vertente sul merito dell’impugnativa non soltanto nella sostanza ma pure nella forma.

⁷⁴ Corte EDU, Sez. I, 6 febbraio 2020, *Felloni c. Italia*, par. 24. A commento, LIVRERI, *Felloni c. Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell’inammissibilità*, in *Penaledp.it*, 15 giugno 2020.

⁷⁵ Corte EDU, Sez. I, 6 febbraio 2020, cit., par. 31. Cfr. altresì Corte EDU, Sez. III, 17 aprile 2018, *Uche c. Svizzera*, par. 40; Corte EDU, Sez. III, 13 novembre 2014, *Lazariu c. Romania*, par. 170; Corte EDU, 19 dicembre 1997, *Helle c. Finlandia*, par. 56.

⁷⁶ Par. 2.

⁷⁷ Cfr. DINACCI, *L’obbligo di motivazione come antidoto*, cit., 124, per il quale «l’obbligo di motivazione determina necessariamente un restringimento dello spazio operativo dell’inammissibilità».

⁷⁸ La forma dell’ordinanza, secondo l’opinione consolidata, è da adottare quando l’inammissibilità sia dichiarata dalla settima sezione: cfr., tra gli altri, APRILE, *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004, 229; CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni. Forma e struttura*, coordinato da Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da Chiavario-Marzaduri, Milano, 2005, 421.

⁷⁹ Lo stesso, del resto, si può dire circa l’eventuale sentenza con cui si accerta il vizio di cui all’art. 606, co. 3 c.p.p.: sulla quale, CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, cit., 419 ss. V. nota precedente. Si sofferma sull’importanza, in ogni caso, di motivare l’inammissibilità, SCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi*, cit., 103.

Quest'ultima notazione consente di delineare un altro punto problematico dell'istituto⁸⁰: che intersecandosi in modo così promiscuo i piani della decisione meramente processuale e di quella sul contenuto della domanda, il giudice può avere gioco facile nel rifugiarsi incontrollatamente in un modello di motivazione più scarna⁸¹, optando – in luogo del rigetto – per la pronuncia *ex art. 606, co. 3 c.p.p.*, con chiusura immediata della vicenda. Ma appunto perché in entrambi i casi viene comunque a svolgersi un esame sul merito delle doglianze, non sembra possa aver luogo l'adozione di quell'«approccio flessibile», nell'ottica sostanzialistica della Corte EDU, all'«estensione del dovere di motivare» a seconda della «natura del provvedimento» emesso⁸². Sul versante dell'accesso giurisdizionale⁸³, del pari, in più d'una occasione⁸⁴ la medesima Corte ha chiarito come la promozione di letture eccessivamente rigide della disciplina nazionale possa produrre criticità⁸⁵. Nell'ambito di una controversia che ha visto coinvolto lo Stato francese⁸⁶, per esempio, la violazione dell'art. 6 della convenzione è stata ritenuta derivare

⁸⁰ Evidenza come mediante una decisione di manifesta infondatezza non venga garantito un adeguato «rigore di motivazione» nonostante si tratti di una decisione vertente sul merito del ricorso, DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione*, cit., 124.

⁸¹ Con ciò, è bene precisare, non si sta mettendo in discussione quanto osserva MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 128, ove sostanzialmente nega una relazione biunivoca tra stringatezza dell'apparato motivazionale e rilevazione della manifesta infondatezza del ricorso.

⁸² Su di un tale approccio, PRESSACCO, *sub art. 6*, cit., 200.

⁸³ In tema, relativamente alle impugnazioni penali, v. tra gli altri DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione*, cit., 118 ss.; ID., *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità*, cit., 6 ss.; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità*, cit., 531 ss.; relativamente al ricorso di legittimità, SCCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi*, cit., 96 ss. Più in generale, BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., 127 ss.; BUZZELLI, *sub art. 6*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis-Viganò, Torino, 2022, 168-169.

⁸⁴ Corte EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, *Succi c. Italia*; Corte EDU, Sez. V, 2 febbraio 2023, *Rocchia c. Francia*. Sulla prima, ma in relazione alle possibili criticità derivanti da interpretazioni oltremisura formalistiche dell'art. 581, co. 1-bis c.p.p., v. DELLA TORRE, *sub art. 581*, cit., 1295.

⁸⁵ Cfr. le riflessioni, valevoli per l'inammissibilità dell'impugnazione in generale, di MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 167-168.

⁸⁶ Sulla ritenuta eccessiva rigidità dei criteri di redazione dei ricorsi per cassazione in Italia da parte della Corte EDU, si sono invece soffermati MAGGIO, *L'inammissibilità come sanzione omnibus*, in *La giustizia penale dopo la c.d. Riforma Cartabia*, a cura di Geraci, Torino, 2024, 395-396; PILLITTERI, *Le nuove cause di inammissibilità*, cit., 14 ss.

dall'art. 502(3) *code du procédure pénal*, per come applicato dalla giurisprudenza di legittimità d'oltralpe. Secondo la disposizione, cioè, la legittimazione ad appellare in materia di reati di gravità media (*matière correctionnelle*), viene riconosciuta in capo alla parte, al difensore o a un procuratore speciale. In quest'ultima evenienza, la procura deve essere allegata all'atto d'impugnazione. Per l'indirizzo prevalente della *Cour de cassation*, se tale procura risulta mancante agli atti, la carenza di legittimazione non può essere in alcun modo sanata dall'appellante, non potendone fornire la prova in un momento successivo⁸⁷.

Ebbene, alla luce dei criteri forniti dal giudice europeo⁸⁸, il mezzo può senz'altro dirsi proporzionato rispetto allo scopo per cui è previsto, in quanto la norma mira a soddisfare l'esigenza di una particolare certezza in ordine alla volontà dell'accusato di impugnare⁸⁹. L'ambito operativo della causa d'inammissibilità, inoltre, poteva pure dirsi prevedibile in virtù dell'esistenza di un consolidato diritto vivente, così soddisfacendo il secondo criterio impiegato dalla giurisprudenza di Strasburgo per valutare il rispetto della garanzia dell'accessibilità. Piuttosto, come si è anticipato, sottoposto a censura è stato l'eccessivo formalismo, per dirla sempre in quei termini, dell'interpretazione fornita a livello nazionale. L'assenza, cioè, della possibilità di sanare *ex post* il difetto di legittimazione.

Pure da quest'angolo visuale, dunque, dovrebbe affermarsi la medesima inclinazione a limitare l'ambito di tutti i filtri delle impugnazioni in entrata⁹⁰, incluso naturalmente l'art. 606, co. 3 c.p.p. Il quale in virtù della pregnanza

⁸⁷ Cass., 4.1.1988, *Bull. Crim. N. 1*; Cass., 25.5.2004, n. 04-85.037, *Bull. Crim. N. 25*; Cass., 9.3.1972, n. 70-91.390, *Bull. Crim. N. 92*; Cass., 25.5.2004, n. 03-86.245, *Bull. Crim. N. 315*.

⁸⁸ Corte EDU, Grande camera, 5 aprile 2018, *Zubac c. Croazia*, par. 87 ss.

⁸⁹ Cfr. CANESCHI, *L'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 800, nota 8. Anche nel sistema francese, infatti, vige il divieto di *reformatio in pejus*, ai sensi dell'art. 512(2) *code du procédure pénal*, con tutto ciò che ne deriva: GUINCHARD-BUISSON, *Procédure pénale*¹⁶, Parigi, 2023, 1536 ss.

⁹⁰ Si sofferma in termini critici sulla causa d'inammissibilità di cui all'art. 581, co. 1-bis c.p.p. in rapporto ai principi espressi dalla giurisprudenza di Strasburgo, CANESCHI, *L'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 801 ss.; sull'art. 581 c.p.p. come riformato dall'art. 1, co. 55 L. n. 103/2017, v. invece, fra gli altri, GERARDI, *L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzione?*, in *questa Rivista*, 2019, 1, 19 ss.

dell'art. 111, co. 7 Cost.⁹¹ rischia di porsi in contrasto con il diritto convenzionale non soltanto per la sua misura di imprevedibilità applicativa, ma anche per la tendenza a gestire il vaglio preliminare - lo si vedrà⁹² - restringendone le maglie, dunque ampliandone la portata, sulla scia dell'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c.

4. *Ricorso infondato o manifestamente infondato, ossia la gravità dell'alternativa in base al diritto vivente.* L'esigenza di attuare un'esegesi volta alla minimizzazione dell'area operativa dell'art. 606, co. 3 c.p.p. si comprende, altresì, alla luce della prassi. Più precisamente, del consolidato indirizzo giurisprudenziale⁹³ che annovera la manifesta infondatezza tra le cause d'inammissibilità c.d. originarie⁹⁴. Eccezion fatta per la rinuncia⁹⁵ e la carenza di interesse dovuta a vicende successive alla presentazione dell'appello o del ricorso⁹⁶, cioè, tutte le altre cause precluderebbero *ab initio* l'instaurazione del giudizio di impugnazione⁹⁷. Se l'impugnativa risulta manifestamente infondata, quindi, non si verserebbe in alcun «grado del processo» rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Così, gli eventuali estremi del

⁹¹ V. *supra*, par. 1.

⁹² *Infra*, par. 6-7.

⁹³ Avallato pure dal giudice delle leggi: Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 25.

⁹⁴ Cfr. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., 3007; CAPRIOLI, *sub art. 606*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*³, diretto da Illuminati-Giuliani, Padova, 2020, 2997, 3000; SCCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi*, cit., 192 ss.; TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 182.

⁹⁵ Sempreché l'atto sia altrimenti ammissibile e la rinuncia abbia luogo prima dell'integrazione degli estremi del proscioglimento: SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008, 300, nota 74. Cfr. anche MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. V, *Impugnazioni*, Torino, 2009, 248.

⁹⁶ La precisazione inerente alla carenza d'interesse è da ricondurre a GREVI, *Un "caso clinico"*, cit., 1170, non già al diritto vivente in esame.

⁹⁷ Sulla distinzione tra cause d'inammissibilità originarie e sopravvenute, v. già MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Torino, vol. IV, 1932, 522 ss.; cfr. altresì PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Padova, 1979, 129. Sotto il codice previgente, essa era stata elaborata - senza peraltro unanimità di vedute - nell'ambito di un sistema che prevedeva la scindibilità della «dichiarazione di impugnazione» dai relativi motivi, sì da ritenersi «originariamente inammissibile un ricorso la cui inammissibilità fosse evincibile dalla stessa dichiarazione» e «sopravvenuta» quella «evincibile dai motivi in seguito formulati» o dalla rinuncia: così, *ex multis*, D'AGUANO, *Aspetti problematici del ricorso per cassazione*, cit., 158; v. anche la ricostruzione di VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 260-261.

proscioglimento, pur astrattamente sussistenti, non sarebbero idonei a condurre a una sentenza di assoluzione – o di non doversi procedere –, dovendo prevalere la declaratoria d’inammissibilità⁹⁸. Contestualmente, la formazione del giudicato della pronuncia oggetto di ricorso retroagirebbe alla scadenza dei termini utili per impugnare⁹⁹. Alla radice della soluzione può riconoscersi una logica non estranea a quella del c.d. pregiudizio effettivo¹⁰⁰, ma la gravità delle ricadute discendenti dal ritenere l’atto introduttivo manifestamente infondato (inapplicabilità dell’art. 129 c.p.p.) ovvero solo, per dir così, infondato (applicabilità dell’art. 129 c.p.p.), aveva sollecitato le stesse sezioni unite a posizionare la questione in termini differenti. Prima del 2000,

⁹⁸ L’orientamento è stato consacrato da Cass., Sez. un., 21 dicembre 2000, n. 32, De LUCA, Rv. 217266, in *Foro it.*, 2001, II, 341 ss., con nota di DI CHIARA, cui si rinvia anche a proposito dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto alla decisione del massimo collegio. A commento di quest’ultima, v. anche CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. Pen.*, 2001, 2988 ss.; CIARAVOLO, *Altolà delle sezioni unite della Cassazione contro il processo come strumento dilatorio*, in *Guida dir.*, 2001, 8, 76 ss.; FUMU, *Ricorso finto, prescrizione impossibile*, in *Dir. e giust.*, 2001, 5, 30; SANTORIELLO, *Inammissibilità dell’impugnazione*, cit., 252 ss.; VERDIRAME, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità*, cit., 80 ss. Nel medesimo senso della Cassazione aveva argomentato una parte della dottrina, prima dell’arresto delle sezioni unite: cfr. GREVI, *Un “caso clinico”*, cit., 1170-1171. Conf., più di recente, Cass., Sez. III, 27 maggio 2020, Rv. 279424. Sul tema, v. SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato*, cit., 299 ss., la quale condivide il risultato interpretativo nel suo complesso, nel contempo reputandolo «non del tutto immune da inconvenienti ove si pensi alle difficoltà di distinzione tra vizio della infondatezza e vizio della manifesta infondatezza dei motivi» (300); nonché, fra gli altri, VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 257 ss., sebbene prima della sentenza De Luca. In senso critico, cfr. altresì CAIANIELLO, *Premesse per una teoria*, cit., 120-121; DINACCI, *L’essere ed il dover essere dell’inammissibilità*, cit., 14 ss., il quale osserva che il sindacato in esame «per la sua morfologia non impedisce il dinamismo funzionale degli atti processuali con conseguente instaurazione del giudizio di impugnazione» e applicabilità dell’art. 129 c.p.p.; FONTI, *L’inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., 114; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 141 ss.; MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, cit., 247 ss.; PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, cit., 248; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità*, cit., 538; SANTORIELLO, *Inammissibilità dell’impugnazione*, cit., 260; SPANGHER, *Impugnazione inammissibile e applicabilità dell’art. 129*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, 567 ss., almeno con riguardo agli argomenti adottati dalle sezioni unite a sostegno della decisione.

⁹⁹ Su quest’ultimo aspetto, nell’ambito del distinguo tra giudicato «formale» e «sostanziale» operato dalle sezioni unite, v., tra i molti, CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, cit., 410-411; CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, cit., 2991 ss.

¹⁰⁰ Lo mette in luce CAIANIELLO, *Premesse per una teoria*, cit., 121.

si era infatti riconosciuto che «il discrimine tra manifesta infondatezza e [...] semplice [...] infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile, che però agli effetti pratici non è fonte di conseguenze radicalmente diverse se concerne solo l'alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l'inammissibilità per manifesta infondatezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento» *ex art. 129 c.p.p.*¹⁰¹.

Certo, senza ripudiare la bipartizione tra vizi di cui la domanda processuale rimane affetta *ex tunc* e vizi che colpiscono *ex nunc* la detta domanda¹⁰², potrebbe sostenersi che l'inquadramento dell'art. 606, co. 3 c.p.p. all'interno della prima tipologia¹⁰³, avvenuto appunto con la svolta del 2000¹⁰⁴, appaia comunque giustificato dalla natura di finzione della disposizione. Risultando, cioè, tutto sommato coerente con la scelta legislativa di intendere la manifesta infondatezza come vizio intrinseco del ricorso. Una opinione potrebbe insomma ritenere la prevalenza dell'immediata declaratoria delle «cause di non punibilità» impedita proprio in base alla finzione in parola, affermando il dovere di osservare la volontà di legge mediante un trattamento dell'istituto conforme alla sua qualificazione.

L'argomento capace di far dubitare della condivisibilità dell'attuale diritto vivente andrebbe infatti ricercato altrove: a partire dalla problematica, poiché

¹⁰¹ Cass., Sez. un., 11 febbraio 1995, n. 21, Cresci, Rv. 199903, in *Foro it.*, 1995, II, 278, con nota di FERRARO; nonché in *Cass. Pen.*, 1995, 3296 ss., con nota di MARANDOLA, *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*; e in *Giur. it.*, 1994, II, 481 ss., con nota di ATZEI, *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni unite*. La manifesta infondatezza, a quel tempo, era infatti collocata tra le cause sopravvenute d'inammissibilità. Ugualmente, sul punto, Cass., Sez. un., 15 settembre 1999, n. 15, Piepoli, cit. V. anche *supra*, nota 109.

¹⁰² Che sul piano sistematico pare serbare ancora qualche valenza; sebbene, come rammenta MARANDOLA, *Prescrizione, effetti collaterali e rimedi*, in *Sistemapenale.it*, 23 luglio 2020, presso la giurisprudenza si sia registrato il «definitivo abbandono» della distinzione tra cause originarie e sopravvenute d'inammissibilità. In ordine al graduale restringimento dell'area di queste ultime, SCOMPARI, *Il proscioglimento immediato*, cit., 299.

¹⁰³ Con la conseguenza che la relativa pronuncia del giudice di legittimità avrebbe natura ricognitiva, e non già costitutiva, per riprendere lo spunto di CAIANIELLO, *Premesse per una teoria*, cit., 120.

¹⁰⁴ Cass., Sez. un., 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca, cit.

difficilmente controllabile, misura di soggettività dell'interprete giudice nell'individuare in modo abbastanza univoco le ipotesi di impugnativa «manifestamente» infondata. Un nodo critico, questo, che come già segnalato¹⁰⁵ deriva giocoforza dall'insuperabile genericità della lettera codicistica.

Se così è, la soluzione offerta dalla sentenza De Luca rischia di apparire illegittima sul piano dell'uguaglianza-ragionevolezza. Pur potendosi ammettere, va detto, che l'introduzione della *fictio* di cui all'art. 606, co. 3 c.p.p. equivalga all'introduzione non solo di una norma eccezionale, ma anche di un regime d'eccezione¹⁰⁶, un tale regime non sarebbe comunque giustificato. Perché non si vede come da giudizi strutturalmente identici, a seconda della variazione puramente quantitativa che tra infondatezza e manifesta infondatezza intercorre, possano discendere conseguenze giuridiche tanto diverse in forza di una scelta tanto soggettiva.

Che fra tali conseguenze si annoveri l'estinzione del reato per prescrizione, potrebbe inoltre risultare in contrasto con l'art. 25, co. 2 Cost.¹⁰⁷. In quanto, al di là dell'inquadramento sostanziale o processuale della relativa disciplina, vige il principio per cui «l'attività del giudice chiamato» a farne applicazione «deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate»¹⁰⁸, come per vero non è l'art. 606, co. 3 c.p.p.¹⁰⁹.

Con i dovuti aggiustamenti, analoghe considerazioni dovrebbero peraltro valere sul piano dei rapporti tra declaratorie d'inammissibilità e di c.d. prescrizione processuale¹¹⁰, sebbene la giurisprudenza abbia già preso a

¹⁰⁵ V. *supra*, par. 1.

¹⁰⁶ In forza del quale, l'esame del merito dell'impugnazione non seguirebbe la disciplina afferente all'esame del merito, bensì eccezionalmente quella del vaglio preliminare di ammissibilità con esclusione dell'operatività dell'art. 129 c.p.p.

¹⁰⁷ Osservazione ancora valida in relazione ai procedimenti in cui la prescrizione può essere dichiarata in sede d'impugnazione. V. peraltro *infra*, nota 122.

¹⁰⁸ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, par. 9, *in diritto*.

¹⁰⁹ Cfr., altresì, NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia*, cit., 908.

¹¹⁰ Questione ad oggi attuale. Ma, già approvato dalla Camera il 16 gennaio 2024, pende presso il Senato un disegno di legge volto all'abrogazione degli artt. 161-*bis* c.p. e 344-*bis* c.p.p., con reintroduzione dell'istituto della prescrizione sostanziale in appello e in cassazione. Secondo la previsione del codice

orientarsi in uniformità alle conclusioni raggiunte dalle sezioni unite sulla prescrizione sostanziale¹¹¹.

L'approdo esegetico trova oggi conforto nel disposto del nuovo art. 578, co. 1-*bis* c.p.p.¹¹², là dove comanda al giudice d'appello o di cassazione di traslare la causa in sede civile «se l'impugnazione non è inammissibile» e l'azione penale è divenuta improcedibile per il superamento dei termini *ex art. 344-bis*, co. 1 e 2¹¹³ c.p.p.¹¹⁴. Da ciò emergendo, in ultima analisi, la codificazione diretta del carattere prioritario dell'inammissibilità sull'improcedibilità: codificazione condivisibile su di un piano generale¹¹⁵ che però, non escludendo la manifesta

penale, «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento». La disposizione si deve, in questa collocazione e con l'aggiunta della seconda parte, all'art. 2, co. 1 lett. c) L. 27 settembre 2021, n. 134. Il medesimo intervento di riforma ha abrogato la «sospensione» *sine die* del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado, che come noto era stata introdotta all'interno dell'art. 159 c.p. dall'art. 1, co. 1 lett. e) L. 9 gennaio 2019, n. 3. Si veda quindi il testo dell'art. 1 d.d.l. n. 985/2024 («Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione»), consultabile su *Senato.it*. Rilievi critici, al riguardo, sono stati espressi da GATTA-GIALUZ, *Prescrizione e improcedibilità: l'ennesima riforma e dieci verità nascoste*, in *Sist. pen.*, 2023, 11, 127 ss.

¹¹¹ Cass., Sez. VII, 26 novembre 2021, n. 43883, in *Cass. Pen.*, 2022, 144 ss.; Cass., Sez. V, 20 settembre 2023, n. 38447; Cass., Sez. VI, 26 maggio 2023, n. 23268, in *Sentenzeweb*.

¹¹² Come risultante dall'intervento dell'art. 33, co. 1 lett. b) n. 1 d.lgs. n. 150/2022.

¹¹³ Eventualmente prorogati, s'intende, ai sensi dell'art. 344-*bis*, co. 4 c.p.p. La relativa disciplina è presa in esame, tra gli altri, da GALLO-GERARDI VIRGILI, *Il giudice metronomo di sé stesso*, in *questa Rivista*, 2024, 1, 1 ss.

¹¹⁴ L'argomento *ex art. 578*, co. 1-*bis* c.p.p. ai fini della presente questione interpretativa viene portato da GIALUZ, *Ragionevole durata del processo, improcedibilità per superamento dei termini e riforma della prescrizione*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, cit., vol. I, *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, a cura di Caianiello-Gialuz-Quattrocolo, Torino, 2024, 89; PULVIRENTI, *L'improcedibilità dell'azione penale: la ratio, la normativa vigente e il suo (possibile) de profundis*, in *La giustizia penale dopo la c.d. Riforma Cartabia*, cit., 482-483. Diversamente, devalorizzando il significato sistematico della disposizione, CASIRAGHI, *L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di fase*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Domini-Mancuso-Varraso, Wolters Kluwer-Cedam, 2023, 380; DEL COCO, *L'improcedibilità*, in *La nuova fisionomia delle impugnazioni*, cit., 231; in questa direzione anche MAGGIO, *L'inammissibilità come sanzione omnibus*, cit., 386.

¹¹⁵ Cfr. la posizione di FERRUA, *Regime temporale della improcedibilità e rapporti con l'inammissibilità: la Cassazione detta le regole*, in *Cass. Pen.*, 2022, 147-148, che fa peraltro salve le riserve discendenti dall'inclusione della manifesta infondatezza nell'alveo delle cause d'inammissibilità.

infondatezza dalla portata del suo raggio, dimostra anche il recepimento diciamo secco della sentenza De Luca¹¹⁶, e in questi termini rimane foriera di criticità¹¹⁷ in virtù dei rilievi già articolati. Esse possono cogliersi rilevando che l'alternativa fra un ricorso infondato e un ricorso reputato manifestamente tale, nel primo caso implica il previo proscioglimento agli effetti penali a seguito di accertata scadenza dei termini di cui all'art. 344-*bis* c.p.p., con «prosecuzione» del processo dinanzi al magistrato civile per le questioni di sua competenza; nel secondo caso, invece, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata¹¹⁸, in ipotesi anche di condanna¹¹⁹.

5. Esercizio della nomofilachia attraverso l'art. 606, co. 3 c.p.p.: un chiarimento preliminare. La lettura restrittiva finora affermata costituisce una necessità che deve peraltro confrontarsi con il dovere della Cassazione, istituzionale e giuridico, di assicurare l'uniforme interpretazione della legge determinando ufficialmente quale sia l'interpretazione migliore, al primario fine di garantire

¹¹⁶ Il richiamo è nuovamente a Cass., Sez. un., 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca, cit.

¹¹⁷ Cfr., altresì, i timori di FERRUA, *La riforma Cartabia*, cit., 168 ss.; PULVIRENTI, *L'improcedibilità dell'azione penale*, cit., 483.

¹¹⁸ Stando alla giurisprudenza, il ricorso può essere dichiarato pure parzialmente inammissibile per manifesta infondatezza di solo uno o alcuni dei motivi: cfr. Cass., Sez. un., 27 maggio 2016, n. 693, Aiello *et al.*, cit. Critico, al riguardo, MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 188 ss.; v. anche *infra*, nota 151. Nell'evenienza di un'azione di impugnativa anche agli effetti civili in relazione all'applicazione dell'art. 578, co. 1-*bis* c.p.p., ciò significa – così parrebbe – che il ricorso può non superare il vaglio preliminare limitatamente al motivo concernente il capo civile, determinando la formazione del giudicato limitatamente al tema risarcitorio o restitutorio e il conseguente accertamento della prescrizione processuale agli effetti penali; ovvero può non superare il vaglio preliminare limitatamente al motivo concernente il capo penale, determinando la formazione del giudicato limitatamente al tema penale e il conseguente rinvio al giudice civile per le questioni a costui spettanti.

¹¹⁹ Pure da un tale angolo visuale si comprende il rischio, segnalato da una parte della dottrina, di «vanificare la portata garantistica» dell'art. 344-*bis* c.p.p. che, sotto la scure della declaratoria di manifesta infondatezza, potrebbe finire «per non trovare mai concreta applicazione»: MAZZA, *Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari di diritto giurisprudenziale*, in *disCrimen*, 2 gennaio 2022, 3; fa espresso cenno all'ipotesi della maturazione della prescrizione processuale contestualmente alla declaratoria ex art. 606, co. 3 c.p.p. nella parte d'interesse, NEGRI, *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, 61, il quale prosegue argomentando in senso contrario alla giurisprudenza che abbiamo visto in via di affermazione. Nel senso della priorità del non doversi procedere, altresì, SCALFATI, *L'improcedibilità ratione temporis: una mina nel sistema*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 809.

un accettabile grado di certezza del diritto in termini di prevedibilità della futura decisione giudiziaria. Ciò si traduce, come a tutti noto, nell'esercizio della funzione c.d. nomofilattica¹²⁰, cui il nostro giudice di legittimità è chiamato in ogni settore dell'ordinamento, anzitutto ai sensi degli artt. 65 ord. giud., 3 e 24, co. 2 Cost. E in materia penale anche alla luce del principio di legalità ex art. 25, co. 2 Cost., integrato dall'art. 7 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte EDU; nonché del principio di colpevolezza ex art. 27, co. 1 e 3 Cost.¹²¹. Il dovere di fare nomofilachia, va da sé, implica il dovere di non contraddire con tanta facilità il proprio trascorso giurisprudenziale, ossia di mantenere l'uniformità diacronica delle soluzioni esegetiche già fornite, salvo aprire a meditati *revirements* quando le «ragioni della stabilità» debbano «cedere le armi alle ragioni del cambiamento»¹²².

Un tale dovere di tendenziale continuità interpretativa¹²³ è immanente a tutto l'operato della Corte, quindi entra anche nella gestione del filtro di

¹²⁰ Sulla quale, fra i contributi più recenti, v. la trattazione di DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 6 ss.; sia inoltre consentito il rinvio a DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, Torino, 2022, 99 ss.

¹²¹ Cfr. *amplius* VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016, 3 ss.

¹²² CHIARLONI, *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, 148. Sono quindi fisiologici, a differenza dei contrasti c.d. sincronici, i «contrast diacronici indirizzati all'evoluzione interpretativa» (142).

¹²³ A prescindere, si badi, dalla questione del se il dovere in questione sia provvisto o meno di giuridica rilevanza. Nel primo senso, pure nel nostro sistema di *civil law*, già GORLA, voce *Precedente giudiziale*, in *Enc. giur. Treccani*, 1990, 4, al quale - come riportato dallo stesso A. - hanno aderito PIZZORUSSO, PICARDI, CAPPELLETTI, BIN, ROSELLI, citati *ivi*. Si sono aggiunti CHIARLONI, *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 123 ss.; DENTI, *A proposito di Corte di cassazione e di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1986, V, 417 ss.; EVANGELISTA, *La professionalità dei magistrati della Corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 1999, VI, 171 ss.; GIALUZ, *L'Ufficio del massimario e la logica del precedente*, in *L'Ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, a cura di Manna-Alonzi, Milano, 2020, 54 ss.; MONTESANO, *Su alcune funzioni della nostra Cassazione civile secondo la Costituzione della Repubblica italiana*, in AA.VV., *Scintillae iuris. Studi in memoria di G. Gorla*, vol. I, *Gino Gorla: la figura e l'opera, le fonti, il precedente, la sentenza, la cultura del diritto*, Milano, 1994, 293; VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità*, cit., 32 ss.; VOGLIOTTI, *La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto*, in *Sistemapenale.it*, 5 marzo 2020, 62 ss.; ZAGREBELSKY, *Diritto costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Utet, 1998, 88-89. Da ultimo, volendo, DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, cit., 184 ss.

ammissibilità dei ricorsi. Riconoscere questo equivale, precisamente, a riconoscere l'incidenza del c.d. precedente sul sindacato di manifesta infondatezza. Per essere più chiari, vuol dire formalmente ammettere che il detto sindacato vada esercitato - fra l'altro - assumendo come parametro di selezione delle impugnazioni in entrata gli orientamenti più o meno consolidati di legittimità, poiché *ex art. 606, co. 3 c.p.p.* a dover essere presa è comunque una decisione sulla consistenza delle doglianze del ricorrente. E il relativo esercizio delle funzioni giurisdizionali della Cassazione non può prescindere dalle anteriori pronunce. La conclusione è concettualmente autonoma dall'individuazione della *ratio* alla base della disposizione in discorso; non rimanendo scalfita, cioè, pur quando si negasse che la medesima riguardi, a sua volta, la valorizzazione della nomofilachia¹²⁴.

Il punto, dunque, appare piuttosto un altro: determinare a quali condizioni ed entro quali limiti un parametro di selezione del genere possa essere impiegato.

6. *Perplexità nell'esportare l'art. 360-bis, co. 1 n. 1 c.p.c. tout court in sede penale.* Quanto emerge dalla prassi risulta infatti almeno in parte discutibile, rappresentando un dato acquisito - lo si è già accennato - che l'azione d'impugnativa venga dichiarata manifestamente infondata quando i motivi promuovano una interpretazione delle disposizioni rilevanti diversa rispetto all'indirizzo accolto dalla Cassazione¹²⁵. Ossia, in buona sostanza, quando venga riconosciuta una bassa probabilità di accoglimento della domanda¹²⁶. Ciò avviene nonostante nel sistema processualpenalistico manchi un appiglio testuale analogo all'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c.¹²⁷, secondo cui il ricorso è

¹²⁴ Sul tema ci siamo soffermati *supra*, par. 1.

¹²⁵ Lo osserva, tra gli altri, IACOVIELLO, *Giudizio di cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. V a cura di Id., Torino, 2009, 662, il quale si pronuncia in senso conforme e argomenta conseguentemente.

¹²⁶ Così anche IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 812; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità*, cit., 537. V., peraltro, *supra*, note 52 e 76.

¹²⁷ Tra le proposte di riforma inserite nella *Carta di Napoli*, elaborata dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale, vi era pure quella d'introdurre nel codice di rito una disposizione del tenore del menzionato art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c.: cfr. BARGIS, *Rimedi per i "mali" della Corte*, cit., 337 ss.

inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa»¹²⁸. Sembra una recente dimostrazione di tale tendenza, per esempio, la declaratoria di inammissibilità dell'unico motivo di ricorso «perché contrario all'orientamento maggioritario» su come vada inteso il *periculum* di cui all'art. 274, co. 1 lett. c) c.p.p.¹²⁹. L'impugnazione era stata presentata sostenendo una lettura già offerta dalla Cassazione, ma «rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale» e perciò inidonea – stando alla logica argomentativa della II sezione – a far superare al ricorso il vaglio preliminare¹³⁰. Il giudice, cioè, non si è affatto espresso, neppure concisamente, sulla preferibilità del primo indirizzo rispetto al secondo, affermando invece la bontà della decisione impugnata non in quanto ritenuta immune dalle censure prospettate e quindi corretta di per sé, ma in quanto, del primo indirizzo, essa «ha fatto corretta applicazione»¹³¹. A ragionare così, però, si incorre in un serio fraintendimento giuridico e metodologico, che la manifesta infondatezza possa essere dichiarata limitandosi a constatare la difformità dal precedente delle ragioni sulle quali l'impugnazione poggia. Ragioni reputate inidonee a condurre a un

¹²⁸ Sull'istituto previsto dal codice di rito civile, senza pretesa di completezza e oltre agli Autori più sopra e più oltre citati, v. anche BRIGUGLIO, *Ricorso per cassazione*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, vol. III, t. I, a cura di Briguglio-Capponi, Padova, 2009, 50 ss.; CONSOLO, *Dal filtro in Cassazione ad un temperato "stare decisis": la prima ordinanza sull'art. 360-bis*, in *Corr. giur.*, 1405 ss.; FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2013, 645 ss.; GORI, *Il giudizio di ammissibilità del ricorso e del controricorso in Cassazione dopo la riforma Cartabia del rito civile*, in *Giustiziainsieme.it.*, 23 giugno 2023; LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di cognizione*⁸, Milano, 2015, 446 ss.; MORCAVALLO, *Il precedente*, cit., 7 ss.; PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, 30 ss.; POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per Cassazione*, in *Riv. dir. Proc.*, 2010, 363 ss.; PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, vol. II, Torino, 2010, 500 ss.; RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 207 ss.; VITTORIA, *Il filtro per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di Cassazione*⁹, cit., 137 ss.

¹²⁹ Cass., Sez. II, 3 aprile 2024, n. 13594, in *Sentenzeweb*, par. 2, *in diritto*.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

ribaltamento del medesimo, in ipotesi anche al netto degli ulteriori contributi delle parti ex artt. 610, co. 1¹³² e 611, co. 1 c.p.p.¹³³.

Come già anticipato, un simile esito pratico¹³⁴ viene ispirato dalla disposizione valida in ambito processualcivilistico¹³⁵, la quale può esser presa in esame come uno degli indici normativi di formale vincolatività, nel nostro ordinamento, degli arresti della Cassazione¹³⁶. Non si tratta, peraltro, di un vincolo meramente negativo analogo a quello derivante dagli artt. 374, co. 3 c.p.c. e 618, co. 1-*bis* c.p.p.¹³⁷: lì, alla sezione semplice che non condivide il principio di diritto

¹³² Salvo, secondo LUDOVICI, voce *Inammissibilità de plano (ricorso per cassazione)*, in *Dig. disc. pen.*, X agg., 2018, 357, che la Corte si orienti per la declaratoria di manifesta infondatezza di un ricorso avverso sentenza di patteggiamento ovvero pronunciata ex art. 599-*bis* c.p.p. Lo evidenzia criticamente anche ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità*, cit., 540.

¹³³ Sulla disciplina degli atti preliminari al giudizio di cassazione, ma prima delle modifiche legislative più recenti, v. VALENTINI, voce *Ricorso per cassazione*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., 2011, 541.

¹³⁴ Già contemplato, *in nuce*, da Cass., Sez. un., 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca, cit., par. 22.

¹³⁵ Che, come osserva LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 447, appare a sua volta ispirata all'istituto, configurato dal giudice delle leggi in autonomia, della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale allorché l'ordinanza di remissione non includa elementi nuovi rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nel decidere in precedenza sulla medesima questione.

¹³⁶ Un indice, invece, di rilevanza giuridica degli stessi, non già di vincolatività in senso stretto, è dato dall'art. 118 disp. att. c.p.p., come modificato dall'art. 52, co. 5 L. 18 giugno 2009, n. 69. Col medesimo intervento normativo, peraltro, ai sensi dell'art. 47, co. 1 lett. a) è stato introdotto l'art. 360-*bis* c.p.c. In relazione alla menzionata disposizione di attuazione, parla di «formalizzazione del precedente», MORCAVALLO, *Il precedente*, cit., 7.

¹³⁷ Per l'esame del meccanismo di remissione obbligatoria in ambito processualpenalistico, tra i vari contributi si può rinviare ad APRATI, *Le Sezioni Unite fra l'esatta applicazione della legge e l'uniforme interpretazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, cit., 275 ss.; BARTOLI, *Le garanzie della "nuova" legalità*, in *Sist. pen.*, 2020, 3, 167 ss.; CENTORAME, *La prevedibilità degli esiti giudiziari in materia penale*, in *Proc. pen. e giust.*, 2021, 1313-1314; CALIGARIS, *Le modifiche all'art. 618 c.p.p.: verso un effettivo ed auspicato potenziamento della funzione nomofilattica*, in *Leg. pen.*, 16 luglio 2018, 6 ss.; COLUCCI, *Nomofilachia "espressa" e nomofilachia "occulta": meccanismi di stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione del diritto penale italiano*, in *Criminalia*, 2017, 214 ss.; CONDORELLI-PRASSACCO, *Overruling e prevedibilità della decisione*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 123 ss.; DE AMICIS, *La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni unite penali della Corte di cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 febbraio 2019, 9 ss.; DE CARO, *Riflessioni sparse sul nuovo assetto nomofilattico. Le decisioni vincolanti delle Sezioni unite al cospetto del principio del giudice soggetto solo alla legge: un confine violato o una frontiera conquistata?*, in *questa Rivista*, 2018, 1, suppl., 749 ss.; DIDI, *I nuovi orizzonti della funzione*

espresso dalle sezioni unite, è impedito di decidere in senso difforme; non è fatto obbligo di decidere in senso conforme alla giurisprudenza del massimo collegio. Mentre *ex art. 360-bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. le cose stanno diversamente perché il giudice di legittimità è sostanzialmente obbligato a decidere in senso conforme al precedente, dovendo dichiarare l'inammissibilità¹³⁸ (facendo acquistare autorità di giudicato, in tutto o in parte¹³⁹, alla sentenza impugnata¹⁴⁰) del ricorso che solleciti una decisione eterodossa. Certo, si tratta di un vincolo positivo ma pur sempre condizionato, in quanto la seconda parte del disposto

nomofilattica delle sezioni unite della Corte di cassazione, in *La riforma Orlando. I nuovi decreti*, a cura di Spangher, Pisa, 2018, 349 ss.; DINACCI, *Il difficile rapporto tra giudice-legge nel giudizio di Cassazione tra accentuata nomofilachia e poteri di merito*, in *Cass. Pen.*, 2019, 874 ss.; FERRUA, *Indipendenza e imparzialità*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, 70; FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 29 gennaio 2018; GIALUZ, *L'Ufficio del massimario e la logica del precedente*, cit., 56 ss.; GIALUZ-DELLA TORRE, *Alla ricerca di soluzioni per una crisi cronica: Sezioni unite e nomofilachia dopo la "riforma Orlando"*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, 970 ss.; IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione*, cit., 2297 ss.; INSOLERA, *Nomofilachia delle Sezioni unite, non obbligatoria, ma dialogica: il fascino discreto delle parole e quello indiscreto del potere*, in *questa Rivista*, 2018, 1, suppl., 733 ss.; LUDOVICI, *Il giudizio di cassazione dopo la c.d. riforma Orlando*, in *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di Baccari-Bozano-La Regina-Mancuso, Padova, 2017, 444 ss.; LUPO, *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione e l'indipendenza funzionale del giudice*, in *Cass. Pen.*, 2020, 915 ss.; MAZZA, *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law)*, in *questa Rivista*, 2018, 1, suppl., 723 ss.; MIRAGLIA, *Rimessione obbligatoria alle Sezioni unite: il "precedente all'italiana" in ottica comparata*, in *Dir. pen. cont. - riv. trim.*, 2022, 1, 280 ss.; PAULESU, *Conflitti interpretativi in Cassazione, principio di diritto e valore del «precedente» nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1059 ss.; PETRELLI, *La logica del precedente fra nomofilachia e normalizzazione*, in *L'Ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, cit., 193 ss.; POLLERA, *Vincolo del precedente ed esigenze di certezza: i "confini" del principio di diritto nelle sentenze delle Sezioni unite*, in *Cass. Pen.*, 2022, 366 ss.; RECCIA, *Il valore del precedente e il carattere vincolante delle pronunce delle Sezioni unite*, Torino, 2021, 97 ss.; SPANGHER, *Nomofilachia rinforzata: serve trasparenza*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, 985 ss.; VOGLIOTTI, *Indipendenza del giudice e rispetto del precedente*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, 54 ss.

¹³⁸ Nel silenzio della legge, l'opinione prevalente ritiene che pure in sede civile si tratti di una declaratoria di inammissibilità per motivi manifestamente infondati nel merito: cfr. POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., 365; nonché RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 207. Nella nostra dottrina, cfr. IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione*, cit., 2299.

¹³⁹ Pure in sede civile la giurisprudenza è orientata ad ammettere la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza: Cass. civ., Sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, in *Foro it.*, 2017, I, 1181 ss. Del medesimo indirizzo in ambito penale, si è accennato *supra*, nota 130.

¹⁴⁰ Entro questi limiti il precedente detiene anche una efficacia riflessa, là dove indirettamente provoca la formazione del giudicato della decisione di merito conforme.

codicistico, lo si è visto, fa *a contrario* salva l'evenienza della valida instaurazione del giudizio quando l'atto introduttivo «offre elementi» per un *overruling*¹⁴¹ ovvero «per confermare» l'indirizzo della Cassazione¹⁴². Se infatti il senso sta nel lasciare un qualche spazio di manovra alla Corte quando ritenga opportuno «ri-decidere della questione»¹⁴³, rimane ragionevolmente contemplata anche la possibilità di ribadire il precedente per le necessità più varie. Ossia fugare un dubbio sull'ambito di operatività del principio di diritto, modificare con effetto ampliativo o limitativo il detto ambito, chiarire o arricchire o correggere le ragioni a sostegno del principio, operare un *distinguishing* del caso di specie rispetto al precedente di riferimento¹⁴⁴, *etc.* Gli «elementi» che rendono ammissibile la domanda, secondo l'opinione comune in dottrina e in giurisprudenza, debbono però provenire necessariamente dai rilievi argomentativi dell'impugnante, sicché il giudice rimane obbligato a dare seguito al precedente pure qualora, in ipotesi, non lo condivida in virtù di un argomento diverso da quello prospettato tramite il ricorso¹⁴⁵.

Un regime siffatto, preme evidenziare, introduce nel nostro sistema una forma molto vicina allo *stare decisis* rigidamente inteso, inducendo a far applicare al giudice di legittimità un precedente nonostante l'eventuale sussistenza di gravi ragioni di segno contrario. Proprio perché l'autonomia interpretativa del

¹⁴¹ Secondo PUNZI, *Il processo civile*, cit., 502, prima della riforma introdotta dalla L. n. 69/2009 il ricorso che non avesse offerto elementi tali da giustificare il mutamento del precedente consolidato sarebbe stato dichiarato comunque infondato, in ossequio al medesimo precedente.

¹⁴² Così configurando, in capo alla parte, un peculiare onere di specificità delle doglianze: nei termini impiegati da POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., 368; SASSANI, *sub art. 360-bis*, cit., par. 5.

¹⁴³ Preferibile, in altre parole, aderire al pensiero di LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 447, là dove precisa che il segmento dell'art. 360-bis, co.1 n. 1 c.p.c., nella parte in cui accosta l'ipotesi della conferma «o» del mutamento, forma invero un'endiadi. Diversamente, si tratterebbe di un controsenso: sulla formulazione del testo *in parte qua* è infatti critico PUNZI, *Il processo civile*, cit., 502, in quanto il ricorrente serba al più l'interesse di «offrire elementi per modificare e non certo per confermare l'orientamento [...] a lui sfavorevole», fatto proprio dalla sentenza impugnata.

¹⁴⁴ Il distinguere deve logicamente rientrare nella conferma del precedente *in point*, non del suo superamento, giacché distinguendo non si nega validità alla *regula iuris* impiegata in passato, ma si chiarisce che il caso da decidere non rientra nell'area applicativa di quella *regula*.

¹⁴⁵ Non sarebbe così, va da sé, qualora si adottasse una differente concezione di «motivo» anche ai sensi della disposizione processualcivile in commento: v. *infra*, par. 7.

magistrato finisce per essere compressa in tal misura, dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione per contrasto, se non altro, col principio della soggezione del giudice alla sola legge *ex art. 101, co. 2 Cost.* nella sua «proiezione negativa»¹⁴⁶, oltreché della riserva di legge in materia penale¹⁴⁷ *ex art. 25, co. 2 Cost.* Alla stessa conclusione si giunge in base all'art. 107, co. 3 Cost., il quale consente la distinzione dei magistrati esclusivamente per diversità di funzioni.

Ma anche se lo si considerasse legittimo, e anche a voler disconoscere la vigenza del principio della formulazione tassativa delle inammissibilità¹⁴⁸, l'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. non potrebbe essere applicato analogicamente *tout court* – come nella pratica, in ambito penale, avviene¹⁴⁹ –, a causa della sua natura eccezionale. La norma difatti limita la discrezionalità esegetica del giudice andando ben oltre la soglia del dovere tendenziale di seguire i precedenti. Inoltre, attraverso questa applicazione analogica si provocherebbe un restringimento al diritto costituzionale al ricorso per cassazione più esteso di quello che letteralmente discende dall'art. 606, co. 3 c.p.p.: operazione, stando all'art. 111, co. 7 Cost., del pari non consentita.

Una notazione conclusiva. Gli ostacoli appena riconosciuti valgono a impedire l'esportabilità della disposizione processualcivilistica ai nostri fini, tuttavia non può fare a meno di notarsi che, qualora simili dubbi di legittimità costituzionale non fossero ritenuti sussistenti, la medesima disposizione potrebbe venire invocata a mo' di correttivo quasi necessario di quella processualpenalistica.

In sede civile, cioè, la natura di finzione del filtro di ammissibilità sembra assai più dubbia, proprio in quanto il relativo tenore testuale suggerisce che le ragioni

¹⁴⁶ È un'espressione di FERRUA, *Indipendenza e imparzialità*, cit., 66-67.

¹⁴⁷ Alla quale ci si riferisce perché, come premesso, l'esame dell'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. è volto ad analizzare la sua concreta applicazione anche nel processo penale.

¹⁴⁸ V. *supra*, par. 2.

¹⁴⁹ Auspica l'applicazione della disposizione processualcivilistica anche in sede penale, ma preferibilmente a seguito di un intervento legislativo *ad hoc*, BARGIS, *Ricorso per cassazione inammissibile*, cit., 124; adesivamente, LARINNI, *L'inammissibilità del ricorso in cassazione*, cit., 1797. Nel senso che per dichiarare l'inammissibilità non ci si può arrestare alla mera constatazione della difformità dei motivi rispetto alla giurisprudenza della Corte, FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., 3007; nonché IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione*, cit., 2299.

idonee a sospingere al superamento o alla ripetizione del precedente debbano provenire (solo) dall'impugnante. Quindi, per come lì l'istituto è congegnato, sebbene con la c.d. riforma Cartabia il legislatore abbia posto la categoria della manifesta infondatezza alla stregua di un *tertium genus* a fianco della inammissibilità e della improcedibilità del ricorso¹⁵⁰, pare che oggetto del sindacato della Corte siano in definitiva gli argomenti sviluppati dalle parti¹⁵¹. A determinare l'ammissibilità, del resto, sono «requisiti di forma, di forma-contenuto¹⁵² o temporali» attinenti «direttamente ed esclusivamente al ricorso (e non alla sentenza impugnata)», sicché «a fronte di un ricorso dichiarato inammissibile» può «sempre astrattamente concepirsi la sua versione ammissibile avverso la medesima sentenza»¹⁵³. E così non si fatica a immaginare anche riguardo a un ricorso dichiarato inammissibile *ex art. 360-bis*, co. 1 n. 1 c.p.c., risultando concepibile una sua versione ammissibile poiché fondata su diversi argomenti, reputabili convincenti dal giudice di legittimità almeno nell'ottica del superamento del vaglio preliminare dell'impugnazione. Dal presente angolo visuale potrebbe allora comprendersi l'ipotetica funzione di correttivo della norma del codice di rito civile, perché implicherebbe di circoscrivere lo sbarramento *ex art. 606*, co. 3 c.p.p. ai casi in cui emerga *ictu oculi* un vizio della domanda e solo di quello, non già la debolezza del suo fondo, con l'effetto di attenuare significativamente la natura di finzione, questa sì, del sindacato esercitato dalla Cassazione penale per avvicinarlo a un sindacato d'inammissibilità in senso proprio¹⁵⁴. Una strada tuttavia difficilmente percorribile, non vedendo - preme ripeterlo - come possa negarsi consistenza

¹⁵⁰ Cfr. l'art. 380-*bis*, co. 1 c.p.c., sulla cui recente introduzione, v. GORI, *Il giudizio di ammissibilità del ricorso e del controricorso in Cassazione dopo la riforma Cartabia del rito civile*, in *Giustiziainsieme.it*, 23 giugno 2023, par. 6.

¹⁵¹ Cfr., su quest'ultimo punto, VITTORIA, *Il filtro per l'accesso al giudizio di legittimità*, cit., 145.

¹⁵² Nella dottrina processualpenalistica, discorre di inammissibilità in termini - fra l'altro - di requisiti «formali e/o contenutistici», VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 252.

¹⁵³ BRIGUGLIO, *Ricorso per cassazione*, cit., 61.

¹⁵⁴ Ciò che costituirebbe un soddisfacente punto di equilibrio fra l'esigenza di contenere l'applicazione delle finzioni - v. *supra*, par. 1 - e l'osservanza della volontà legislativa di inquadrare la manifesta infondatezza come causa d'inammissibilità.

alle frizioni con la Costituzione che farebbe sorgere l'esportazione dell'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. nella sua interezza.

7. Il precedente come parametro di selezione nel sindacato d'inammissibilità. Limiti e condizioni. Sostenere questo non significa peraltro che la Cassazione non debba comunque impiegare il precedente come parametro di selezione dei ricorsi, nel valutare se siano manifestamente infondati. Lo s'iniziava a dire poco sopra: è l'esercizio della funzione nomofilattica a implicarlo logicamente, dato che *ex art.* 606, co. 3 c.p.p. deve essere valutato il merito dell'impugnazione esperita.

Non dunque la disposizione processualvicilistica, bensì le ricordate norme costituzionali¹⁵⁵ - sulle quali poggia l'art. 65 ord. giud. - dovrebbero essere invocate come criterio interpretativo della manifesta infondatezza. Ciò in concreto determinerebbe di pervenire alla declaratoria d'inammissibilità quando la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e non si ritengano sussistenti gravi ragioni per il superamento di quella giurisprudenza ovvero ragioni per confermarla¹⁵⁶. Ossia di pervenire alla declaratoria d'inammissibilità seguendo quanto già prevede l'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c.¹⁵⁷, eccetto là dove, affinché il ricorso avverso la sentenza «conforme» risulti idoneo al superamento del vaglio preliminare, induce il giudice a tener conto della persuasività dei soli rilievi argomentativi dell'impugnante.

¹⁵⁵ V. *supra*, par. 5.

¹⁵⁶ Il presupposto fondamentale, per esplicitare l'ovvio, è che la Corte si sia già pronunciata sulla questione. Se un precedente di Cassazione manca, in sede civile oggi trova peraltro spazio il nuovo «[r]invio pregiudiziale» previsto dall'art. 363-*bis* c.p.c., introdotto dall'art. 3, co. 27 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. A commento, tra gli altri, BIONDI, *Certezza del diritto ed efficienza*, cit., 80 ss.; CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, in *Giur. it.*, 2023, 467 ss.; LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in *Judicium*, 10 dicembre 2021; SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?*, in *Giustiziainsieme.it*, 3 marzo 2023; SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, *ivi*, 5 luglio 2021.

¹⁵⁷ In tal misura, dunque, sulla scia di NAPPI, *Il sindacato di legittimità*, cit., 67 ss.

Del resto, al di fuori dell'ambito concernente un simile vaglio, frequentemente e condivisibilmente in giurisprudenza ci si imbatte in incisi del tipo "il motivo è fondato ancorché per ragioni diverse" (o parzialmente diverse) "da quelle indicate dal ricorrente", benché non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo *ex art. 609, co. 2 c.p.p.*¹⁵⁸. Infatti, i confini dei motivi formulati dalla parte e non oltrepassabili dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, co. 1 c.p.p. sono dati dalla specifica censura esposta nel ricorso in relazione alla sentenza impugnata. Censura rappresentata, per esempio, dalla denuncia della violazione di legge per avere il giudice d'appello erroneamente interpretato la disposizione D, in ossequio al precedente P, il quale appare scorretto od obsoleto o ingiusto ovvero male applicato. Chiaro che a ciò il ricorrente deve aggiungere pure tutte le ragioni di diritto ritenute giustificative l'accoglimento dell'impugnativa, altrimenti l'atto risulterebbe inammissibile per aspecificità in forza degli artt. 591 e 581, co. 1, lett. d) c.p.p.¹⁵⁹, ma la Cassazione non rimane vincolata anche a tutte queste ragioni. Al contrario, ne deriverebbe il paradosso che il giudice della nomofilachia si possa trovare obbligato ad affermare un risultato interpretativo eventualmente scorretto, obsoleto o ingiusto, sol perché - accidentalmente - l'impugnante non abbia colto il preciso argomento decisivo per il superamento del precedente.

Che, pur sempre entro i confini dei motivi formulati, il giudice rimanga autonomo nell'individuazione delle ragioni meritevoli di condurre a un ripensamento degli indirizzi di legittimità appare inoltre necessario al fine di consentirgli di redigere l'ordinanza di rimessione alle sezioni unite, *ex art. 618, co. 1-bis c.p.p.*, quando il precedente preso a parametro provenga dal massimo collegio e la sezione semplice non lo condivida¹⁶⁰. Il buon funzionamento della procedura devolutiva obbligatoria e soprattutto la sua legittimità costituzionale

¹⁵⁸ V., per l'esempio più recente ma presso l'articolazione civile del giudice di legittimità, Cass. civ., Sez. V, 20 giugno 2024, n. 17031, in *Sentenzeweb*, par. 4, *in diritto*.

¹⁵⁹ In argomento, rimane per molte parti attuale la trattazione di MARANDOLA, *I motivi di impugnazione*, Padova, 2008, 69 ss.

¹⁶⁰ Senza bisogno, qui, di porre in discussione l'indirizzo che colloca la manifesta infondatezza tra le cause di inammissibilità c.d. originarie, si constata la mancanza di un indice normativo idoneo a circoscrivere l'operatività dell'art. 618, co. 1-bis c.p.p. alla fase processuale in senso stretto.

dipendono, va da sé, anche dal garantire al giudice dissenziente la facoltà di fornire un contributo dialogico illustrando la pregnanza degli argomenti a sostegno della propria divergente tesi interpretativa. Ciò a conferma, altresì, di una vocazione – quella alla nomofilachia – al cui assolvimento è chiamata l'intera Cassazione e che, idealmente, sempre meno dovrebbe mostrarsi confinata agli arresti del supremo consenso.

Riflettendo invece sullo scenario inverso, ossia quando il magistrato, lungi dal volersi discostare dalla giurisprudenza pregressa, si determini in senso conforme dichiarando inammissibile la domanda *ex art. 606, co. 3 c.p.p.*, la gestione del filtro della manifesta infondatezza attraverso il parametro del precedente non appare molto dissimile dalla pratica della motivazione *per relationem*, in sede di decisione¹⁶¹. In entrambe le evenienze (al momento del vaglio preliminare o dopo la corretta istaurazione del giudizio d'impugnazione, cioè¹⁶²), a ben vedere, il precedente finisce per svolgere una ragionevole «funzione di sgravio»¹⁶³, perché chi intenda seguirlo non rimane onerato di giustificare in prima persona l'applicazione di quella soluzione esegetica, potendosi limitare a richiamarne il fondamento già illustrato dal giudice anteriore, assecondandolo implicitamente.

Inefficiente e concettualmente disutile sarebbe il dover ogni volta ripetere dal principio tutte le basi logico giuridiche della regola decisoria che va riapplicandosi. E così sembra del resto orientata la giurisprudenza prevalente, a patto però che il giudice «non si limiti a un mero rinvio», ma si rifaccia a tali basi in modo da dimostrare «che ess[e] sono stat[e] criticamente valutat[e] e recepit[e]»¹⁶⁴. Cui dovrebbe aggiungersi l'attenzione costante, pur quando ci si trovi di fronte a un orientamento composto da una pluralità di decisioni, alle fattispecie concrete nel quale contesto le decisioni sono state assunte. Se

¹⁶¹ Sulla detta pratica, in senso favorevole, sia sufficiente il rinvio a EVANGELISTA, *La professionalità dei magistrati della Corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 1999, VI, 172-173.

¹⁶² *V. supra*, note 163 e 79.

¹⁶³ KRIELE, *Theorie der Rechtsgewinnung*, Berlino, 1976, 262 ss.

¹⁶⁴ Cass., Sez. un., 21 settembre 2000, Primavera *et al.*, Rv. 216664; nel medesimo senso, specificamente sul rimando al precedente conforme, già Cass., Sez. un., 24 luglio 1996, Puglia, Rv. 205338.

parliamo di precedente, anche in *civil law* e anche nell'ambito della Corte di cassazione, non è metodologicamente accettabile sradicare l'interpretazione giudiziaria dai fatti rilevanti causa¹⁶⁵.

L'onere motivazionale dovrebbe dunque sostanziarsi non tanto nelle ragioni della condivisione del precedente, quanto – e in misura assai accorta – nelle ragioni della sua pertinenza. Occorrendo, cioè, motivare analiticamente perché nel caso di specie possa rilevare una determinata precedente pronuncia (più spesso, un certo orientamento); perché, dunque, si è dinanzi a un precedente *in point*. Motivare quindi evidenziando l'analogia tra i casi, vale a dire tra i fatti e le questioni giuridiche inerenti¹⁶⁶. Analogia che sola può seriamente giustificare la riapplicazione della prefissata *regula iuris*. L'esistenza di un precedente, insomma, può e deve legittimare un alleggerimento argomentativo per il giudice successivo, logicamente proporzionale al relativo grado di consolidamento; ma perché risulti legittimato l'impiego del precedente, giammai può aver luogo un recepimento di esso «alla cieca»¹⁶⁷.

Spiegato nei termini di cui sopra il fondamentale limite all'applicazione dell'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c.¹⁶⁸, ben può rinviarsi ai restanti contenuti di quest'ultimo, già presi in esame¹⁶⁹, per reputarli validi pure in sede penale.

Del sistema processualcivilistico dovrebbero inoltre adottarsi alcune soluzioni interpretative, allo scopo di sciogliere certi dubbi derivanti dalla lettera della

¹⁶⁵ Sia consentito, al riguardo, il rinvio a DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, cit., 204 e 244.

¹⁶⁶ È come GORLA, voce *Precedente giudiziale*, in *Enc. giur. Treccani*, 1990, 10, spiega la nozione di caso.

¹⁶⁷ L'espressione è di LARENZ, *Über die Bindungswirkung von Präjudizien*, in *Festschrift für H. Schima. Zum 75*, a cura di Fasching-Kralik, Vienna, 1969, 247 ss.

¹⁶⁸ Assodato che il contenuto dell'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. non è da ritenersi del tutto incluso in via interpretativa nell'art. 606, co. 3 c.p.p., potrebbe darsi un'impugnazione ammissibile secondo la disposizione processualpenalistica e invece inammissibile secondo quella processualcivilistica, il cui filtro rimane più selettivo. Se si condivide la tesi per cui ex artt. 573, co. 1-*bis* e 578, co. 1-*bis* c.p.p. la traslazione dell'azione civile da reato deve superare soltanto il vaglio preliminare in sede penale – cfr. in tal senso BONTEMPELLI, *Disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *Riforma Cartabia*, cit., 369 e 378 – si dovrebbe peraltro ammettere l'evenienza dell'ingresso in sede civile di un ricorso che ha superato il filtro previsto dal codice di rito penale e che però, se fosse stato lì proposto *ab origine*, avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile in forza del filtro previsto dal codice di rito civile.

¹⁶⁹ *Supra*, par. 6.

legge e di promuovere la coerenza, nei limiti del compatibile, dell'ordinamento nel suo complesso. In particolare, non si rinvergono ostacoli nel recepire le linee guida per il funzionamento della VI sezione civile¹⁷⁰ ove propongono, nel tentativo di rendere più tangibile il richiamo alla «giurisprudenza» di legittimità operato dall'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c., d'intenderla come «una decisione delle sezioni unite»; «un orientamento consolidato delle sezioni semplici»; «poche sentenze delle sezioni semplici, se convergenti»; «una sola sentenza», ma solo «se ritenuta convincente¹⁷¹»¹⁷². A nulla rilevando, peraltro, che il provvedimento di merito abbia fatto espresso cenno al precedente; ma solo che, rispetto al medesimo, abbia offerto una soluzione reputata conforme o meno¹⁷³.

Nella direzione di garantire l'effettività della funzione nomofilattica, la gestione del filtro dovrebbe poi sempre incentrarsi sul rapporto intercorrente fra il contenuto della sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte al momento del giudizio d'ammissibilità¹⁷⁴, rapporto che potrebbe risultare

¹⁷⁰ Consultabili su *Csm.it*.

¹⁷¹ In relazione a quest'ultima ipotesi, che è la più controversa dato che la «giurisprudenza» di cui all'art. 360-*bis*, co. 1 n. 1 c.p.c. potrebbe evocare l'idea di una pluralità di pronunce, Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4366, ha affermato il principio per cui «anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile» costituisce un orientamento di legittimità al cui metro verificare la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

¹⁷² In argomento, v. DI PORTO, *L'importanza della massimazione delle sentenze nel «nostro stare decisis»*, nota introduttiva a NAZZICONE, *La massimazione delle sentenze*, Padova, 2021, XII ss., al quale si rinvia anche per la giurisprudenza ivi citata; PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 34 ss., che a tal proposito discorre criticamente di «nomofilachia della nomofilachia», trovandosi la Corte a «interpretare se stessa e [...] certificare quali siano la giurisprudenza, gli orientamenti consolidati, i precedenti» (36).

¹⁷³ In tal senso, a proposito dell'art. 360-*bis*, co.1 n. 1 c.p.c. - e dunque per noi *a fortiori* a proposito dell'art. 606, co. 3 c.p.p. -, cfr. VITTORIA, *Il filtro per l'accesso al giudizio di legittimità*, cit., 147.

¹⁷⁴ Come già chiarito *supra*, par. 1, stiamo presupponendo che la *ratio* dell'art. 606, co. 3 c.p.p. vada ricercata nell'esigenza di contenere il numero di ricorsi, allo scopo di mettere la Cassazione nelle condizioni di corrispondere alla vocazione della nomofilachia. Del resto, come osserva NAPPI, *Il sindacato di legittimità*, cit., 68, aderendo alla diversa tesi che rinviene il fondamento giustificativo della manifesta infondatezza nella difesa del sistema dall'abuso processuale, si dovrebbe attribuire rilevanza al panorama giurisprudenziale esistente all'atto della presentazione del ricorso, e non alla relativa decisione.

diverso da quello del tempo della proposizione del ricorso, se dopo la proposizione del ricorso l'indirizzo della Cassazione giunga a mutare¹⁷⁵.

A questo regime dovrebbe far eccezione l'eventualità di (i) un'impugnativa avverso una sentenza dal contenuto difforme rispetto al precedente, cui segua (ii) un *overruling* sfavorevole di esso precedente prima che il vaglio di ammissibilità abbia luogo. Stando così le cose, difatti, al momento del vaglio ci si troverebbe di fronte a un ricorso suscettibile di essere dichiarato (i) inammissibile, valorizzando l'attuale corrispondenza fra il contenuto della sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte, soltanto a patto di reputare applicabile retroattivamente il nuovo indirizzo¹⁷⁶. Allorché, invece, quest'ultimo non si reputasse applicabile¹⁷⁷, il ricorso dovrebbe essere dichiarato (ii) ammissibile, valorizzando l'originaria disomogeneità fra il contenuto della sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte, in quanto di un tale mutamento interpretativo non potrebbe tenersi conto.

Mai, sebbene tuttora si stenti ad ammetterlo pienamente, dovrebbero ricadere sull'individuo gli effetti sfavorevoli dell'incertezza, quando risultino nella sostanza imprevedibili¹⁷⁸.

¹⁷⁵ Al di là di un originale inquadramento dogmatico per risolvere la questione loro sottoposta – nei confronti del quale appare condivisibilmente scettico, tra gli altri, PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 33-34 –, il principio è stato avallato da Cass. civ., Sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, cit.

¹⁷⁶ È sempreché, almeno in teoria, non si rinvenzano gravi ragioni idonee a un ulteriore rovesciamento del precedente.

¹⁷⁷ Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta l'applicazione della svolta *in pejus* finisca per frustrare il ragionevole affidamento sul precedente indirizzo più favorevole.

¹⁷⁸ Oltre a promuovere un'autentica e diffusa cultura del precedente, da tempo nella dottrina penalistica si riflette – *de lege lata e de lege ferenda* – sulla valorizzazione dell'art. 5 c.p., come rimaneggiato da Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, ovvero sull'implementazione del c.d. *prospective overruling* ampliando l'area di operatività dell'art. 2 c.p. Nel primo senso, v. per esempio VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità*, cit., 15 ss. Nel secondo senso, CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014, 316 ss.; nonché, tra gli altri, ANT. NAPPI, *La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un'indagine sistemica*, Napoli, 2020, 483 ss., il quale però scinde il rimedio in discorso dall'operatività dell'art. 2 c.p. Con una sentenza «storica» – come osservano PALAZZO-BARTOLI, *Mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, colpevolezza ed irretroattività. A proposito di una sentenza "storica"*, in *Sistemapenale.it*, 17 settembre 2024 –, Cass., Sez. VI, 16 luglio 2024, n. 28594, *ivi*, part. 6 ss., *in diritto*, ha annullato con rinvio la sentenza oggetto di ricorso perché il fatto non

costituisce reato, valorizzando l'affidamento maturato dall'agente al momento della sua commissione ai sensi dell'art. 5 c.p. A quel tempo, difatti, si applicava un orientamento di legittimità che reputava penalmente irrilevante la condotta posta in essere. La Cassazione, si badi, ha stabilito l'irretroattività del successivo *overruling* sfavorevole a prescindere dal posizionamento circa la natura dichiarativa o meno dell'interpretazione giudiziaria.